

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1869

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sul progetto di legge per aggiunta alla classificazione delle strade nazionali.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale* — *Emendamento del deputato Melchiorre all'articolo 29, rigettato dopo opposizioni del relatore e del ministro per le finanze* — *Opposizioni e modificazioni del relatore agli emendamenti proposti dal ministro all'articolo 33, sostenuti dal deputato Sanguinetti e dal ministro* — *Osservazioni e proposte dei deputati Rattazzi e Casati* — *Approvazione dell'articolo emendato e del capo relativo alle ispezioni* — *Emendamento del deputato Pepe al 34°, rigettato* — *Approvazione dell'articolo 16 stato sospeso* — *Emendamento del deputato Ranalli al 39°, non appoggiato* — *Osservazioni del deputato Piccoli, e approvazione dell'articolo* — *Articolo aggiunto dal deputato Peruzzi per l'elezione dalla deputazione provinciale del presidente della medesima* — *Osservazioni e istanze del ministro per l'interno e del deputato Alfieri, e proposte d'ordine o di merito, dei deputati Salvagnoli, Bargoni, Puccioni, Crispi, Rattazzi, Civinini e Massari G.* — *Spiegazioni del proponente* — *L'aggiunta è rinviata alla Commissione.*

La seduta è aperta al tocco.

CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,475. 662 abitanti di Villafranca, Piemonte, circondario di Pinerolo, provincia di Torino, ricorrono alla Camera per ottenere la revisione della legge sulla tassa del macinato 7 luglio 1868, numero 4490, od almeno una modificazione di tariffa più equa e più adatta alle condizioni dei comuni rurali.

ATTI DIVERSI.

BERTEA. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione della quale si è dato testè lettura.

Essa è del sindaco e di altri 650 abitanti di Villafranca, Piemonte, i quali propongono modificazioni alla legge del macinato nel senso di favorire le classi più povere.

Altre petizioni di simil genere sono già state dichiarate d'urgenza, ed io non invoco che un ugual trattamento per questa.

(È dichiarata urgente.)

MACCHI. Io prego che venga esaminata e riferita di urgenza la petizione 12,473 sulla quale invoco la speciale attenzione della Camera.

Sono circa sei mila tra insegnanti e delegati scola-

stici, ed altri distinti cittadini, i quali si rivolgono al Parlamento pregandolo a fare al più presto una legge al fine di rendere un po' più decorosa e più sicura la condizione dei maestri.

Il Parlamento sa in quale stato miserando si trovino gli studi e l'insegnamento pubblico e privato in Italia; sa che, ad onta di ogni buon volere, il Parlamento in tanti anni non è mai riuscito a fare una buona legge sull'insegnamento; ma sa del pari che per avere delle buone scuole e dei buoni allievi, più che le buone leggi, valgono i buoni insegnanti. Ma per poter avere buoni insegnanti è necessario che la loro condizione sia meno squallida di quello che ora è. Per queste ragioni spero la Camera vorrà assentirmi che la petizione di cui ho fatta parola s'ia dichiarata di urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

MORBILI SALVATORE. Chieggo alla Camera l'urgenza per la petizione segnata col numero 12,470, sottoscritta dall'esimio patriota Luigi Ruffini, e da altri danneggiati politici delle provincie meridionali che coprono uffici dello Stato, i quali domandano che nella liquidazione della loro carriera si computino anche gli anni espiati negli esigli e nelle carceri per l'unità e l'indipendenza d'Italia.

Spero che la giustizia riparatrice del Parlamento non esiti a consentirla.

(L'urgenza è ammessa.)

PRESIDENTE. Per motivi di famiglia il deputato Man-

cini Girolamo domanda un congedo di giorni venti; il deputato Loro di cinque; il deputato Carazzolo di quindici; il deputato Sandonni di otto; il deputato Arrigossi di cinque; il deputato Podestà di sei.

Per mal ferma salute il deputato Paulucci chiede un congedo di giorni quindici; il deputato Sirtori di quaranta; il deputato Tenca di venti; il deputato Fabrizio Giovanni di quindici; il deputato Villano di quindici.

L'onorevole Briganti-Bellini Bellino scrive:

« Assalito improvvisamente da un attacco di febbre, mi trovo nell'impossibilità di recarmi alla Camera. Prego lei, signor presidente, a volermi scusare presso i miei onorevoli colleghi se non potrò assistere alla seduta. »

Se non vi è opposizione, gli si accorderà un congedo di tre giorni nella speranza di una sollecita guarigione.

(Cotesti congedi sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Giacomelli è invitato a venire alla tribuna onde presentare una relazione.

GIACOMELLI, relatore. Presento la relazione della Giunta sul disegno di legge che classifica nuove strade nazionali. (V. Stampato n° 246-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa e distribuita ai signori deputati.

(Segue un intervallo di mezz'ora di aspettazione.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE E SUGLI UFFICI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sopra il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, e l'istituzione di uffici finanziari-provinciali.

La discussione rimase all'articolo 29.

Ne do lettura:

« Tanto i ministri quanto i capi delle amministrazioni centrali distinte, ed i direttori generali fanno eseguire le ispezioni speciali straordinarie che reputano indispensabili, demandandone l'incarico a funzionari espressamente di volta in volta a ciò destinati.

« I ministri possono affidare tale incarico anche a membri dei Consigli contemplati nel precedente articolo 6, come pure a persone estranee ai ruoli degli impiegati dello Stato. »

Gli onorevoli De Luca Francesco, Catucci, Melchiorre ed altri propongono che in questo articolo sieno soppresse le parole: « come pure a persone estranee ai ruoli degli impiegati dello Stato. »

Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. All'articolo 29 si era creduto portare questo emendamento, sopprimere cioè le parole: « come pure a persone estranee ai ruoli degli impiegati dello Stato, » in quanto che si opinava che dovesse essere tolta al Ministero la facoltà di dipendere da persone le quali non fossero effettivamente impiegate dello Stato, quante volte fosse avvertito il bisogno di loro affidare simili incarichi d'ispezione. Ora io credo che, quando vi sieno impiegati, ai quali si dà dalla legge l'incarico di fare ispezione (e che cosa significhi ispezione fu ampiamente ieri dalla Camera dimostrato), l'arbitrio ministeriale non deve estendersi sino a scegliere persone le quali non sieno tra gl'impiegati dello Stato.

Quindi la Camera troverà, io lo spero, giusta questa considerazione intesa ad impedire che i ministri, a persone verso cui abbiano particolare simpatia e preferenza, affidino ispezioni che sieno largamente retribuite, il che in certo modo potrebbe pregiudicare e all'opinione di coloro i quali molto facilmente si fanno cercatori di ministeriali simpatie ed a quella de' ministri, accreditando il facile sospetto che, per occasioni di siffatti incarichi, si permettono largamente compensare personali interessi a spese del Tesoro nazionale.

BARGONI, relatore. La Commissione non accetta l'emendamento difeso dall'onorevole Melchiorre: non l'accetta perchè non vede esistere alcuno degl'inconvenienti che egli ha enunciato. Qui si tratta, e prego l'onorevole Melchiorre a considerarlo bene, qui si tratta esclusivamente di ispezioni straordinarie. Ora è sembrato che, ben lungi dal creare il pericolo di incorrere in arbitrii ministeriali, fosse conveniente stabilire che, quante volte il Ministero credesse per date materie speciali, per dati uffici specialissimi di aver bisogno dell'occhio di un uomo esimio o come scienziato od altrimenti il quale non si trovasse nel ruolo degli impiegati, avesse egli la facoltà di poter valersi di tali persone.

Quanto poi al pericolo che con ciò si facciano spese a beneficio di persone estranee al ruolo degl'impiegati, e che con queste spese si facciano dilapidazioni o peggio, io prego l'onorevole Melchiorre di considerare che queste spese per le ispezioni straordinarie saranno necessariamente portate in un capitolo del bilancio, e che la Camera avrà sempre il mezzo di restringere l'uso di questa facoltà del Ministero col restringere la cifra che a queste spese d'ispezioni straordinarie dovrà essere destinata.

MELCHIORRE. Mi rincresce vivamente di non poter aderire all'osservazione svolta or ora dall'onorevole relatore della Commissione.

Egli ha fatto questa distinzione: vi sono ispezioni ordinarie, vi sono ispezioni straordinarie; potrà avvenire il caso che per le ispezioni straordinarie siano ricercate speciali tecniche cognizioni che non siano

possedute da coloro i quali si trovano a prestare i loro servizi a vantaggio dello Stato. Ora, io considero che somigliante argomentazione non ha fondamento, ed ove l'avesse, conterrebbe, secondo me, un'ingiuria ben grave contro gl'impiegati dello Stato.

Io non voglio, nè posso supporre che in alcuna occasione sorga il bisogno di fare sperimento ed applicazione di alcune rare eccezionali cognizioni per migliorare l'andamento delle amministrazioni e gli interessi della nazione, non vi sieno tra gl'impiegati dello Stato chi le possedga, e sia in grado di applicarle; anzi io credo che queste facoltà concesse al Ministero, senza limite e senza alcuna precauzione, servono, come per lo passato, a creare il bisogno di speciali incarichi, quando si vuole con essi retribuire esseri prediletti. Nè deve sorprendere che uomini (e di uomini si compongono i Ministeri) abbiano certe predilezioni che sono spesso in vario e non sempre benigno senso interpretate. Io vorrei almeno che queste fossero bene collocate; ma può darsi la disgrazia che il ministro prenda lucciole per lanterne, ed accordi il suo favore, commettendo queste straordinarie ispezioni a persone che siano nell'impossibilità di compierle, e raggiungere lo scopo per cui furono ordinate. In tal caso, perchè non togliere il mezzo al ministro di poter dare delle proficue incombenze a chi a lui paresse e piacesse?

Io dunque, insieme agli onorevoli colleghi che hanno sottoscritto questo emendamento, non abbiamo mirato che a frenare se è possibile, perchè io non credo che sia possibile, l'arbitrio ministeriale. Io vorrei che non si elevasse lamento pei ministeriali favori; ma giacchè sgraziatamente spesso ci occorre udirli, cerchiamo di renderne le conseguenze minori e meno facili le opportunità. Io vorrei che l'onorevole Bargoni relatore della Commissione, il quale ha consacrati studi profondissimi in questo disegno di legge per contenere gli arbitrii ministeriali, voglia consentire alle ben serie ragioni che consigliarono il proposto emendamento; le quali ragioni rimangono pienamente salde ed intere malgrado le osservazioni fatte dall'onorevole Bargoni.

Infine, io vorrei che la Commissione accettasse questo emendamento, se non altro per allontanare il sospetto che tra gli impiegati dello Stato non vi sieno persone che possano avere cognizioni tecniche e speciali, quante volte di queste si sentisse il bisogno nelle diverse ramificazioni dell'amministrazione dello Stato.

Signori, io credo che se vogliamo effettivamente fare una legge che contempra delle riforme utili, possibili, e desiderate generalmente, deliberiamo disposizioni che valgano a frenare l'arbitrio ministeriale, e di togliere in esse tutto quello che possa coprire l'azione non sempre lodevole, ma sempre possibile, di favori ministeriali, con i mezzi che la legge stessa offre ai ministri.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. La Camera riconoscerà che la legge che si discute e la proposta ministeriale, anche avanti che la Commissione portasse delle sostanziali variazioni ai primi progetti, sono una prova evidente che il Ministero non è disposto a cercare di estendere quello che l'onorevole preopinante chiama gli arbitrii ministeriali.

Infatti, l'attuale progetto ha per principale scopo di stabilire per legge tutto ciò che finora si mutava a piacere con semplice decreto reale. Non bisogna però che questa tendenza arrivi a paralizzare completamente l'azione governativa, e quindi diminuire la responsabilità ministeriale. E tale mi apparirebbe la disposizione che sostiene l'onorevole Melchiorre.

Infatti, o signori, quando si tratta di ispezioni straordinarie speciali, deve egli veramente essere impedito ad un ministro di mandare sul luogo una capacità di prim'ordine ad esaminare l'andamento delle cose soltanto perchè essa non è compresa nei ruoli degl'impiegati dello Stato?

A me pare talmente evidente la necessità di non fare questa limitazione, che non insisterò a tediarvi su ciò la Camera con lunghe considerazioni.

Ripeto: a me pare che sarebbe un menomare la responsabilità del Ministero lo impedirgli di prendere un provvedimento naturalmente straordinario ed eccezionale, quale è quello di affidare l'andamento di un servizio ad una persona speciale, quando non credesse di averne una egualmente capace tra gli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'emendamento proposto dagli onorevoli De Luca F., Catucci, Melchiorre ed altri, consiste nel sopprimere nell'articolo 29 le seguenti parole: « come pure a persone estranee ai ruoli degli impiegati dello Stato. »

Lo metto a' voti.

(Non è approvato.)

Pongo a partito l'articolo 29 di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 30. I funzionari incaricati delle ispezioni debbono porsi in relazione coi prefetti e possono stabilire la loro sede temporaria negli uffici di prefettura. »

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. A mio modo di vedere il Ministero non dovrebbe accettare quest'articolo 30, imperocchè...

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. C'è un emendamento del Ministero.

SANGUINETTI. L'onorevole ministro mi dice che c'è un emendamento...

PRESIDENTE. Non so se intenda parlare di questo, ma io lo accennerò.

Il Ministero propone che si principii l'articolo 30 con queste parole: *Gli ispettori generali*, e poi seguiti come nel testo.

SANGUINETTI. Il Ministero propone un emendamento, per cui l'articolo 30 sarebbe così espresso: *Gli ispettori generali ed i funzionari incaricati delle ispezioni debbono porsi in relazione coi prefetti*, e così di seguito.

Io credo che generalmente sia cosa buona che, o un ispettore generale, o un ispettore il quale può essere incaricato solo provvisoriamente di una data ispezione, si ponga in relazione coll'autorità della provincia, ma nè la Commissione, nè il Ministero vorranno negare che alle volte possono avvenire casi in cui il potere esecutivo debba anzi impedire che ci sia questa relazione.

Supponete che il ministro dell'interno abbia a mandare un'ispezione la quale possa avere per iscopo di indagare la stessa condotta del prefetto, e volete voi che quel tale ispettore, quel tale incaricato straordinario vada a comunicare al prefetto, contro cui deve cominciare, per dir così, un'inchiesta, quali siano le istruzioni che ha dal Ministero, e debba mettersi seco lui in relazione sulle cose a farsi? Mi pare che questo articolo venga a vincolare enormemente l'azione del Ministero, e che quindi in molti casi possa essere di pregiudizio e non raggiungere quello scopo che la Commissione si propone.

Io credo che quest'articolo sia affatto inutile perchè il modo con cui o gli ispettori fissi e stabili, o gli ispettori straordinari debbono regolarsi, questo modo e queste precauzioni e queste cautele debbono essere suggerite e dalle istruzioni particolari e dalla specialità dei casi. A mio avviso dunque sarebbe miglior consiglio che quest'articolo fosse affatto abbandonato. Io chiamo su questo l'attenzione della Commissione e voglio sperare che vorrà essa stessa acconsentire che sia soppresso.

BARGONI, relatore. La Commissione non crede che l'articolo meriti di essere soppresso, d'altronde essa l'ha dettato precisamente in un ordine d'idee secondo il quale l'onorevole Sanguinetti avrebbe dovuto venire egli stesso a conclusioni contrarie. Evidentemente qui si è stabilito l'articolo per impedire che si potesse mai credere che l'ispettore fosse subordinato al prefetto.

Si è perciò determinato che egli deve porsi in relazione col prefetto; e ciò può farsi anche quando l'ispettore sia incaricato di una mansione che lo obblighi a venire ispezionando e controllando l'azione stessa e la condotta del prefetto. D'altronde, riguardo all'aver stabilito la sede piuttosto negli uffici di prefettura che altrove, ciò si è fatto precisamente per una ragione di economia e per una ragione di convenienza. Per una ragione di economia, perchè in questo modo si possono limitare le spese relative alle ispezioni assicurando all'ispettore un punto, per così dire, centrico in cui può sempre stabilirsi; per una ragione di

convenienza, perchè in tal modo l'ispettore non viene a disturbare alcuna delle autorità che nella provincia si trovano.

Quanto all'emendamento che il Ministero propone, la Commissione, dopo la votazione dell'articolo 28, non può avere alcuna difficoltà d'accettarlo. Faccio solo osservare che le parole « ispettori generali » che si sono aggiunte diventano superflue, dappoichè gli ispettori generali sono funzionari anch'essi. Ad ogni modo non converrebbe mai tenere sollevata una questione per queste parole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 30 coll'emendamento proposto dal Ministero, al quale non si oppone la Commissione.

Ne do lettura:

« Gli ispettori generali ed i funzionari incaricati delle ispezioni debbono porsi in relazione coi prefetti e possono stabilire la loro sede temporaria negli uffici di prefettura. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 31. Ad ogni incaricato di una ispezione potrà essere corrisposta una indennità da determinarsi dal ministro, e da prelevarsi sul fondo a questo effetto stanziato nel bilancio dello Stato. »

BARGONI, relatore. Alla parola *ministro* il Ministero propone che si sostituisca la parola *regolamento*, e la Commissione accetta questo emendamento.

È da osservarsi ancora che una proposta dell'onorevole Ranalli, indicata come emendamento a quest'articolo, è invece un emendamento all'articolo 34. Questo evidentemente è un errore tipografico.

PRESIDENTE. A questo articolo, come ha inteso la Camera dall'onorevole relatore, il Ministero propone che alla parola *ministro* si sostituisca *regolamento*. La Commissione accetta questa modificazione.

È pure verissimo che l'emendamento dell'onorevole Ranalli non si riferisce a questo articolo 31, ma deve essere rinviato al 39.

Una voce. Al 34.

PRESIDENTE. Il padrone dell'emendamento è l'onorevole Ranalli, il quale mi dice che la sua proposta riguarda l'articolo 39; ed io sto con lui.

Sono iscritti su questo articolo l'onorevole Melchiorre e l'onorevole La Porta.

MELCHIORRE. Io era iscritto nell'antica legge, e poi debbo prendere il mio posto.

PRESIDENTE. Prenda il suo posto, ma poi se non vuol parlare, siamo d'accordo. (*ilarità*)

L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti quest'articolo 31, il quale è così concepito:

« Ad ogni incaricato di una ispezione potrà essere corrisposta una indennità da determinarsi dal regola-

mento e da prelevarsi sul fondo a questo effetto stanziato nel bilancio dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 32. I funzionari incaricati di una ispezione, sia ordinaria, sia straordinaria, possono essere successivamente destinati ad eseguirne altre, ma per tali incarichi non costituiscono una speciale categoria d'impiegati e mantengono i diritti e le condizioni inerenti al proprio grado ed impiego. »

Il signor ministro propone che a questo articolo si sostituisca il seguente :

« Gli ispettori generali sono parificati in grado ai capi di divisione, e formano unico ruolo con essi. »

La Commissione accetta l'articolo surrogato dal Ministero, ma vorrebbe che, in vece di *ruolo unico*, si dicesse *ruolo promiscuo*.

Il Ministero acconsente a questo mutamento.

Metto adunque ai voti l'articolo 32 nei seguenti termini :

« Gli ispettori generali sono parificati in grado ai capi di divisione, e formano ruolo promiscuo con essi. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 33. Le precedenti disposizioni non si applicano a quei funzionari i quali, con incarico speciale e costante, e colla denominazione di ispettori di una data materia, compiono un servizio di verificaione, di accertamento e di controlleria presso determinate amministrazioni, ove tale servizio è, pel loro andamento, indispensabile e voluto dalla legge. »

Il Ministero propone che a quest'articolo si sostituisca il seguente :

« Presso gli uffici provinciali e compartimentali potranno essere ispettori speciali incaricati di verificazioni, accertamenti o riscontri, ove tale servizio sia reputato indispensabile o prescritto da leggi o da regolamenti organici.

« Le ispezioni relative ai servizi dell'esercito e della marina sono ordinate sopra speciali regolamenti. »

Prego il relatore a dichiarare la opinione della Commissione su questa proposta.

BARGONI, relatore. La Commissione può accondiscendere ad accettare l'ultimo alinea dell'emendamento del Ministero come aggiunta all'articolo proprio, l'alinea cioè che dice : « Le ispezioni relative ai servizi dell'esercito e della marina sono ordinate sopra speciali ordinamenti; » e ciò perchè queste ispezioni hanno realmente una natura speciale ed entrano in quello stesso ordine di idee che condussero la Commissione ad accettare una eccezione anche per l'ordinamento interno dei Ministeri puramente militari.

Riguardo all'altra parte dell'articolo, la Commissione non crede di poter accettare l'emendamento proposto dal Ministero, perchè le sembra che questo la

ricondurrebbe intieramente nell'antico sistema il quale essa ha combattuto.

È vero che anche nell'emendamento ministeriale si fa allusione ad un servizio speciale il quale si reputi indispensabile o prescritto da leggi, ma intanto vi si aggiunge anche la questione dei regolamenti; e quindi si apre di nuovo il campo a ritornare nel vecchio sistema. Oltre a ciò avvi una speciale allusione ad una permanenza di ispettori presso gli uffici provinciali e compartimentali.

Ora, la Commissione, col proprio articolo 33, ha dichiarato che, quando vi siano dei funzionari i quali abbiano pure il nome di ispettori, ma eseguiscono un servizio di verificaione, d'accertamento, di riscontro, in modo cioè che siano veri controllori, piuttostochè essere, abbenchè ne abbiano il nome, veri ispettori, ha dichiarato, dico, che, quando vi siano questi ispettori, e vi sia una legge la quale stabilisca il loro servizio, si debbano questi mantenere, non volendosi che questa legge abbia a recare veruna modificazione alle leggi esistenti relativamente a questo personale.

Per tal modo, se le leggi esistenti stabiliscono che questi ispettori abbiano residenza in un dato ufficio, in una data provincia, in una data sede compartimentale, nessun dubbio che ciò possa continuare ad aver luogo; il nostro articolo stesso lo ammette; ma il dirlo più esplicitamente, e soprattutto nella forma con cui lo direbbe l'emendamento ministeriale, il dirlo poi colla possibilità che regolamenti organici vengano ad introdurre identiche disposizioni anche là dove oggi non sono, tacendone quelle stesse leggi che siamo disposti a rispettare, è cosa che assolutamente la Commissione crede di non poter accettare. Epperchè essa tiene fermo al proprio articolo, salvo l'aggiunta dell'ultimo alinea relativo ai servizi d'ispezione dell'esercito e della marina.

SANGUINETTI. In sostanza la Commissione ammette che vi siano servizi di verificaione, di accertamento, di controlleria, i quali siano continui, permanenti; essa non vuole combatterli: combatte dunque il nome d'*ispettori* che si dà a questi impiegati.

BARGONI, relatore. Anzi, essa dichiara che conserva anche questo nome.

SANGUINETTI. Tanto meglio: essa dichiara che conserva anche questo nome. Ma la parte importante dell'articolo della Commissione sta nelle ultime parole ove dice *indispensabili e volute dalle leggi*.

Ora, la Camera non ignora che la maggior parte delle ispezioni ordinarie che si praticano nelle nostre amministrazioni, e specialmente nelle finanziarie, è stabilita, non da leggi, ma da regolamenti. Quindi, quando fosse votato l'articolo della Commissione come è, d'un tratto sarebbero aboliti tutti quegli impiegati che fanno il servizio d'ispettori delle gabelle, del demanio, delle poste e di altre amministrazioni, impe-

rocchè le loro attribuzioni sono create non da legge ma da regolamenti. Le amministrazioni anzidette, aboliti gl'ispettori come sono e come funzionano ora, io credo che assolutamente sarebbero messe tutte sopra, il servizio più non camminerebbe.

Qual è la ragione per cui la Commissione insiste in questa sua proposta? La Commissione non vuole abolire l'ufficio, e per altra parte vuole che l'ufficio sia determinato per legge. Ma io domando alla Commissione: l'ufficio quale esiste attualmente, è determinato per legge sì o no? Essa dovrà rispondermi che non è determinato per legge. Se non è determinato per legge, vorrete voi con questa legge abolirlo perchè non è determinato per legge?

Vi erano pure altre amministrazioni che non erano stabilite per legge e che la Commissione conserva; così le direzioni generali sono dalla presente legge convertite in amministrazioni centrali. Se la Commissione si fosse limitata a dire che le direzioni generali cessano di essere, che cosa sarebbe restato?

Gli uffici d'ispettorato, quali esistono attualmente, o si credono necessari, o no: se si credono necessari con questa legge debbono essere conservati; se non si credono necessari, allora dite addirittura che questi uffici di verificaione, di accertamento, di controllo non possono essere conservati. Ma se si vogliono conservare, ben vede la Commissione che, col dire che si richiede che questi uffici siano creati per legge, è lo stesso che dire che attualmente siano con questa legge aboliti.

Io credo quindi che la Camera debba accettare l'emendamento proposto dal Ministero.

Osservo poi che l'articolo qual è, neanche più armonizzerebbe cogli articoli 30 e 32, poichè nell'articolo 30 alla parola *funzionari* si sostituì quelle d'*ispettori generali*. Ora, quando l'articolo 33 dice che le precedenti disposizioni non si applicano a *quei funzionari i quali con incarico speciale e costante* e colla denominazione di ispettori di una data materia compiono un servizio di verificaione, di accertamento e di controlleria presso certe amministrazioni, dice cosa che più non armonizza coll'articolo 30 ove, come ho detto, alla parola *funzionari* si sostituì quelle di *ispettori generali* che appunto fanno un controllo permanente e costante.

Per queste ragioni io credo che debba essere ammesso l'emendamento del Ministero; ed in ogni caso quando fosse respinto l'articolo del Ministero, quello della Commissione dovrebbe essere armonizzato coll'articolo 30 e coll'articolo 32.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Ho già accennato ieri il punto sul quale eravi divergenza tra la Commissione ed il Ministero; oggi debbo richiamare l'attenzione della Camera sopra una considerazione che sto per esporle.

Il nostro dissenso stava in questo, che la Commis-

sione voleva l'ispezione fatta da funzionari scelti dal Ministero; il Ministero invece voleva gli ispettori creati *ad hoc*, e la Camera risolse la questione nel senso dell'opinione del Ministero. Ciò posto, a me pare che necessaria conseguenza sia il cambiamento dell'articolo 33, imperocchè nel sistema che la Commissione proporrebbe di mantenere, essa ammetterebbe quei funzionari che portano ora il nome di ispettori con attribuzioni che veramente non sono di ispettori, ma piuttosto di controllori, mentre escluderebbe la possibilità di ogni altra specie di ispettori, nel qual caso bisognerebbe ricorrere al sistema da essa posto avanti, cioè incaricare di queste ispezioni degli impiegati destinati ad altri servizi.

Questa considerazione mi fa persistere nel pregare la Camera di accettare il mio emendamento. Questo emendamento, in sostanza, non fa che mantenere da una parte quei tali ispettori di nome, ai quali allude la Commissione nel suo articolo; dispone però che, per le ispezioni di second'ordine da farsi nelle provincie e nei compartimenti, possano esservi ispettori speciali, quando le leggi ed i regolamenti organici li stabiliscano e rendano necessario il servizio d'ispezione.

Non è, come vede la Camera, questa proposta che la conseguenza necessaria del principio da me sostenuto ieri e dalla Camera adottato.

Prego adunque la Commissione e la Camera a volere tener conto di queste considerazioni, ed accettare l'emendamento del Ministero.

BARGONI, *relatore*. Bisogna che io cominci col confessare che questa volta, e me ne duole, ho capito poco l'onorevole Sanguinetti. Ho capita invece l'obbiezione che affaccia l'onorevole ministro delle finanze, e mi affretto a rispondere a lui.

Realmente l'articolo 33 quale è concepito, od almeno qual è formulato nella sua prima riga, esige una lieve modificazione da parte della Commissione. Ciò che ha detto l'onorevole ministro è verissimo. La Commissione, mentre ammetteva il sistema delle ispezioni, così ordinarie come straordinarie, faceva la guerra persino al nome d'ispettore, perchè sopra ogni cosa essa non voleva che si creasse una data categoria d'impiegati per fungere questo servizio importantissimo delle ispezioni; non voleva in sostanza che questa funzione dell'ispettore abitudinario venisse perpetuata, ritenendo che ciò fosse nocivo al buon servizio.

Su questo punto la Camera ha già sentenziato. Essa ha ammesso che vi debbano essere gl'ispettori generali.

Il Ministero e la Camera d'accordo con lui hanno temperata la disposizione che si volle adottare contro il concetto della Commissione collo stabilire che questi ispettori generali siano parificati ai capi di divisione, e facciano ruolo promiscuo con loro; di modo che è sempre possibile chiamare gl'ispettori a fare l'ufficio

di capi di divisione, e mandar fuori dei capi di divisione a fare l'ispettore.

Ma ora ci troviamo davanti ad una seconda questione, a una questione la quale ancora non si era presentata, quella cioè della localizzazione delle ispezioni.

Il Ministero si preoccupa della possibilità, e vuole che la legge consacri questa possibilità, di avere degli ispettori provinciali e compartimentali. Ora qui non è più questione soltanto degli ispettori come tali, è questione del sistema della localizzazione degli ispettori, e la Commissione ha sempre creduto, e crede, che fra tutti il più pericoloso sia questo sistema. Datemi un uomo il quale non debba far altro che il mestiere d'ispettore per una data materia, entro la circoscrizione di una determinata provincia, e quest'uomo, a lungo andare, non recherà all'amministrazione nessuno di quei vantaggi che da una buona ispezione si devono aspettare.

Le sue relazioni personali, la periodicità con cui farà la sua ispezione, la conoscenza pratica che di lui avranno tutti quelli che devono essere da lui ispezionati saranno altrettante occasioni d'inconvenienti, i quali toglieranno l'opportunità, il vantaggio dell'ispezione. Per questo la Commissione crede che, siccome l'emendamento del Ministero apre, nel modo com'è formulato, la via a consacrare questa localizzazione provinciale e compartimentale delle ispezioni, questo emendamento non debba essere accettato.

Però la Commissione ha preveduto una obiezione che le si sarebbe potuto fare, ed è questa: già ne abbiamo di tali ispettori, già vi sono degli ispettori i quali da determinate leggi sono in date sedi locali consacrati. Vi è, per esempio, la legge dei lavori pubblici che consacra gli ispettori del Genio civile; vi è la legge di registro e bollo, legge anch'essa importantissima, che consacra gli ispettori del registro. Volete voi abolire con un tratto di penna questi ispettori e, per conseguenza, venire a turbare le leggi esistenti?

La Commissione si è ben guardata da questo pericolo, e perciò essa ha detto: badate, questi che hanno il nome di ispettori, non sono veri ispettori, sono ufficiali, i quali per l'esecuzione di una data legge hanno un determinato mandato, un mandato di eseguire accertamenti, verifiche, riscontri. L'azione loro è una azione costante di tutti i giorni, poichè, senza l'osservanza di certe formalità, la legge alla cui applicazione egli sono addetti non potrebbe funzionare nel modo con cui il Governo ed il Parlamento l'hanno stabilita.

Ora, questi funzionari, benchè abbiano il nome di ispettori, e dico non perchè l'abbiano, ma benchè l'abbiano, questi verificatori, questi controllori, quantunque si chiamino ispettori, devono essere conservati. La Commissione adunque, nell'intendimento che si debbano conservare, ha creduto di dettare il suo articolo

precisamente nel modo come trovasi formulato. E siccome dopo la votazione già avvenuta rispetto agli ispettori generali, come io diceva testè, la prima linea dell'articolo 33 non è forse la più esatta, così essa la modificherebbe in questo senso: invece di dire « le precedenti disposizioni non si applicano » direbbe: « nulla è innovato » rispetto a quei funzionari i quali o con incarichi speciali e costanti e colla denominazione di ispettori di una data materia compiono un servizio di verificaione, di accertamento, ecc. presso determinate amministrazioni ove tale servizio è, pel loro ordinamento, indispensabile e voluto dalla legge.

A primo aspetto parrebbe che il Ministero in sostanza volesse la stessa cosa; ma quando esso si apre la via a stabilire, anche col mezzo di regolamento, le ispezioni localizzate, fa rinascere in noi il sospetto che presto o tardi si ritorni appunto a quel sistema della localizzazione delle ispezioni che noi abbiamo sempre creduto necessario di combattere. Perciò manteniamo il nostro articolo coll'aggiunta del secondo alinea dell'emendamento del Ministero, ma respingendo il primo alinea dal Ministero stesso proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Mi spiace che l'onorevole relatore non abbia inteso il mio concetto...

BARGONI, relatore. Avevo gente attorno che parlavano.

SANGUINETTI. Procurerò di spiegarmi più brevemente e forse più chiaramente.

La Commissione non vuole abolire il servizio di verificaione di accertamento, di controlleria che ora si fa presso certe amministrazioni: in questo sono d'accordo con lei. Questo servizio non deve essere abolito. Ora, da chi è fatto questo servizio? È fatto appunto da quelli che i regolamenti attuali chiamano ispettori localizzati, i quali, secondo un sospetto della Commissione, eserciterebbero quella che essa chiama ispezione localizzata.

Le direzioni compartimentali, alcune amministrazioni, hanno ora un certo numero d'ispettori sotto di loro. Prendo ad esempio l'amministrazione della tassa di registro.

Ogni direzione compartimentale di quest'amministrazione, secondo che il suo territorio è più o meno esteso, ha un certo numero d'ispettori e di sotto-ispettori, i quali compiono questi tre uffici principali: fanno la controlleria della tassazione degli atti, la quale è ripartita fra i diversi sotto-ispettori in tanti circoli territoriali; fanno le periodiche verificazioni di contabilità, verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie, e di più esercitano una sorveglianza sopra i contabili, ossia sopra gli ufficiali del registro, che sono ad un tempo o tassatori o cassieri.

Ora, questo servizio che fanno è dai regolamenti chiamato *ispezione*, sia o non sia appropriato il ter-

mine; per me di questo non fo questione. Egualmente le gabelle hanno ispettori che fanno un servizio identico in determinati circoli: servizio di controlleria di cassa, servizio di controlleria di tassazione e servizio anche di sorveglianza morale sopra i ricevitori dei diritti doganali. Ora, questi servizi la Commissione vuole abolirli sì o no? Non vuole abolirli? Un momento: ma la Commissione, nel suo articolo, perchè questi servizi sieno conservati, esige due condizioni imprescindibili, cioè: 1° che il servizio loro demandato sia *indispensabile*; e sin qui siamo d'accordo; 2° che sia *voluto dalla legge*. Ora, io domando quale sia la legge, per esempio, la quale crea gli ispettori del registro. Non esiste legge affatto; esistono solo dei regolamenti e dei decreti reali; ed è per questo che il signor ministro delle finanze prega che si aggiunga: *o decreti o regolamenti*. Dunque, se voi esigete la seconda condizione per l'esistenza di questi servizi, evidentemente voi venite ad abolirli. Ebbene io vi domando come andranno i servizi, se voi abolite gl'ispettori e sotto-ispettori del registro, gl'ispettori e sotto-ispettori delle gabelle. Le amministrazioni dovranno di necessità creare sotto altro nome questi uffici; senza questi uffici non si fa. Dunque io domando alla Commissione perchè voglia tenere quella dicitura espressa colle parole: *e voluta per legge*.

L'articolo del Ministero in sostanza che cosa fa? Non fa che cancellare quelle parole, o almeno aggiungere *o da regolamento*. Io credo che la votazione dell'articolo quale è redatto sia molto pericolosa, e che sia forse contraria alla stessa volontà della Commissione.

RATTAZZI. Per quanta attenzione io abbia prestato alla discussione che è sorta a proposito dell'emendamento presentato dal Ministero sull'articolo 33, veramente non ho potuto vedere che vi possa essere una grave ragione di dissenso tra la Commissione ed il Ministero, salvo che nelle parole, *o da regolamenti organici*, che leggonsi nell'emendamento proposto dal Ministero.

Infatti non credo che la Commissione tenga molto alla parola *ispettore* perchè mi pare che ha già trattato su questo punto. Essa ha detto che, abbiano o non abbiano questi impiegati il nome di ispettori, purchè sia ben inteso che si tratti di un determinato ufficio, passava sopra alla parola *ispettore*.

Non può neppure la Commissione voler restringere l'effetto di questa legge soltanto alla conservazione degli uffici che esistono attualmente. E perchè vorrà essa la Commissione impedire che con una nuova legge si stabilisca un ufficio che per avventura non esiste? Certamente non può colla sua dichiarazione togliere al potere legislativo questa facoltà. In conseguenza, per certi particolari affari, io riconosco in principio che si possano con legge stabilire questi uffici: la cosa torna allo stesso, poichè quand' anche

colla presente disposizione si volesse imporre al potere legislativo di non fare ispettori, questa disposizione stessa potrebbe essere derogata con altra disposizione legislativa, la quale riconoscesse poi la necessità di introdurre questi ispettori. Quindi su questo non vedo che vi possa essere argomento di dissenso.

La questione solo mi pare che stia nel vedere se si possa, con regolamento interno, stabilire in uno di questi uffici un ispettore nuovo, il quale abbia il mandato che è indicato in quest'articolo.

L'onorevole ministro, per dare al Governo questa facoltà, ha parlato di regolamenti organici. Io desidero di sapere che cosa intenda colle parole di *regolamenti organici*.

Capisco che si tratta di regolamento organico in quanto si oppone ad un regolamento interno, ciò che riguarda piuttosto la parte amministrativa; ma quando mi si parla di un regolamento organico in confronto di una legge, sembra che si tratti di un regolamento di un'indole speciale che non abbia soltanto la forza di un regolamento in modo generico, ma di un'autorità legislativa maggiore di quella che ha un regolamento ordinario.

Ora, io non credo che nel sistema costituzionale vi siano regolamenti organici, di quei regolamenti che abbiano una forza maggiore di quella che possano avere i regolamenti ordinari che partono direttamente dal potere esecutivo.

Rettamente parlando, non vi è che un ordine di regolamenti: saranno organici, saranno interni, saranno quello che richiede la materia; ma quando si parla legislativamente in confronto di una legge, non vi è che il regolamento; ed il vedere che in questa disposizione si parla di regolamenti organici, mi fa supporre che l'onorevole ministro, nel suo concetto, voglia dare alla parola *regolamento* un'autorità maggiore di quella che e per indole loro e nel sistema costituzionale possono i regolamenti avere, cioè voglia che stabiliscano più di quello che il potere esecutivo può stabilire.

Infatti, che tale possa essere il senso che l'onorevole ministro intenda di dare a queste parole « regolamenti organici, » me lo fa meglio credere il vedere che qui si dice che si possono con regolamenti organici stabilire questi servizi, che si possono cioè introdurre uffici di ispettori, creare nuovi impieghi in forza di un regolamento.

Sta bene che nel sistema di Governo assoluto, quando il potere legislativo era concentrato nelle mani di un solo, certe cose si facessero in forza di un decreto reale, il quale dava autorità di legge ad un regolamento; ma nel sistema costituzionale, dal potere esecutivo non si possono fare che le cose le quali mirano unicamente all'esecuzione di una legge, e non si possono creare uffici, e molto meno quelli ai quali vada annesso uno stipendio a carico dello Stato.

Io quindi pregherei l'onorevole ministro di volermi

dire che cosa intende per regolamento organico, e se in virtù di un regolamento organico, unica emanazione del potere esecutivo non sanzionato per legge, si possano introdurre questi nuovi uffici. In questo caso certo io non potrei a meno che unirmi alla Commissione, e dire che questa facoltà non può essere concessa al Ministero. Quando poi il Ministero dia delle spiegazioni soddisfacenti su questo proposito, io opinerei che si possa accettare l'emendamento ministeriale, ma togliendo le ultime parole: « o da regolamenti organici, » e lasciando soltanto: « ove tale servizio sia reputato indispensabile o prescritto da leggi. »

Quando avrò inteso le spiegazioni del Ministero, farò una proposta in questo senso.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Comincerò col rispondere subito alla domanda che mi dirige l'onorevole Rattazzi, imperocchè veramente capisco il dubbio che sorge nella Camera, e mi preme dilagarlo.

Nell'introdurre le parole *o da regolamenti organici* nel proposto emendamento, noi abbiamo avuto in mira i servizi già in vigore fin qui in forza di regolamenti organici, piuttostochè quello di domandare la facoltà di stabilire indefinitamente nuovi servizi per via di regolamenti e senza ricorrere al Parlamento. Ma riconosco che la locuzione rimarrebbe oscura, lascierebbe questo dubbio che a me preme di togliere immediatamente. Quindi, mentre credo necessario il mantenere, come del resto è anche nelle intenzioni della Commissione, tutti quegli ispettori i quali, in forza delle attuali leggi e dei regolamenti esistenti, suppliscono a certi servizi la maggior parte di accertamento e di riscontro, d'altra parte intendo di togliere affatto le parole *regolamenti organici* dall'articolo, inquantochè non approvo l'idea che il Ministero debba avere quest'illimitata facoltà di stabilire nuovi uffici per via di regolamenti.

Ritengo però importante di mantenere il rimanente dell'emendamento, imperocchè, o signori, lo stesso onorevole relatore della Commissione che io prendo in parola, vi ha detto che alle ispezioni parziali, alle ispezioni circondariali egli intende applicare il concetto discusso ieri sopra le ispezioni generali, sopra le ispezioni attribuite agli ispettori generali.

Ora, io confesso che, mentre credo importantissimo di avere l'ispezione su molti servizi e sopra la maggior parte dei servizi, specialmente finanziari, non ho alcuna fiducia che l'ispezione possa eseguirsi quando manchino gli ispettori. Non vi sarà economia, perchè volendo esercitare una ispezione frequente, continua, bisognerà avere degli impiegati in soprannumero per eseguire queste ispezioni: essi, è vero, non si chiameranno ispettori, ma peseranno egualmente sul bilancio dello Stato.

Non credo poi ci sia vantaggio ad adoperare, specialmente in certi servizi, degli ispettori costantemente nuovi. Capisco che, siccome in tutte le cose umane si trova il bene e il male, nelle ispezioni fisse e continue fatte dai medesimi ispettori ci possono essere certi abusi; ma altri danni si avrebbero dall'affidare le ispezioni ad uomini inesperti che non conoscessero abbastanza il servizio esecutivo, e gli uffici che debbono ispezionare.

L'onorevole Sanguinetti citava l'amministrazione delle gabelle. Ora, nell'amministrazione delle gabelle vi hanno degli ispettori i quali invigilano continuamente i servizi doganali, i servizi delle guardie, i servizi degli impiegati subalterni. Questi ispettori credo che non si possano abolire, e credo che colla formola, da me proposta, si mantenga il principio adottato ieri dalla Camera.

Nei servizi nei quali le ispezioni non usano farsi, in quelli dove si fanno male, è d'uopo regolarle in modo che tornino efficaci, ma non credo che questo scopo si possa raggiungere coll'abolizione assoluta degli ispettori.

Riassumendomi, dichiaro che accetto la soppressione delle parole: « regolamenti organici, » purchè s'intenda che i regolamenti ora esistenti siano mantenuti.

RATTAZZI. Dopo le spiegazioni del signor ministro, parmi inutile ogni dichiarazione in proposito per quanto concerne i regolamenti antichi. Basterebbe stabilire con una disposizione transitoria che nulla è innovato a quanto prescrivono gli antichi regolamenti. Ora se si tolgono le parole *regolamenti organici*, mi pare che la Commissione non possa più avere difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti propone un sotto-emendamento col quale, invece di dire « ove tale servizio è, pel loro andamento, indispensabile e voluto dalla legge, » chiede si dica: « ove tale servizio si reputa indispensabile per l'esecuzione della legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casati.

CASATI. Nel primo capoverso dell'emendamento del Ministero, mi pare vi siano alcune parole le quali mi paiono o troppo late o almeno superflue.

Quando si dice: *sia reputato indispensabile o prescritto da leggi o da regolamenti*, e non si dice da chi sia reputato indispensabile, potrebbe essere questo servizio reputato indispensabile dal capo degli uffici compartimentali, dal ministro o dal direttore generale dell'amministrazione centrale distinta, dal momento che non si determina da chi deve reputarsi indispensabile. Se si deve scrivere è allora è certo che sarebbero superflue queste parole, in quanto che non si può supporre che un ufficio prescritto dalla legge non sia stato reputato indispensabile.

La legge non ammette un'opinione, ma prescrive. Se è prescritto è segno che sarà reputato indispensabile.

Per conseguenza io proporrei la soppressione delle parole *reputato indispensabile*, e che si dicesse soltanto: *ove tale servizio sia prescritto dalla legge*.

PRESIDENTE. Ecco un altro emendamento.

L'onorevole Sanguinetti, dopo quest'emendamento, che sembra concordato tra gli onorevoli Rattazzi, Casati, Ministero e Commissione, desiste dal suo?

SANGUINETTI. Ma quale?

PRESIDENTE. Consiste nel sopprimere le parole: « sia reputato indispensabile, » e dire soltanto: « prescritto da legge. »

SANGUINETTI. Io dichiaro di ritirare il mio emendamento dal momento che nè il Ministero nè la Commissione lo accettano, ma dico che, se si vota l'articolo quale è proposto anche dal Ministero, ne avverrà che tutti quei servizi che non sono creati da apposita legge sono aboliti.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Si farà una disposizione transitoria.

BARGONI, relatore. Dopo gli schiarimenti che furono dati dalle diverse parti, io non ho altro da dichiarare se non che trovasi la questione oramai ridotta ad una semplice questione di forma.

Ora, noi crediamo che la forma da noi adottata, la quale stabilisce che nulla è innovato pel momento a tutto ciò che riguarda questo genere speciale d'ispettori, sia ancora la migliore. Crediamo inoltre che questa speciale menzione degli uffici provinciali e compartimentali, che questa elasticità di espressioni che apparisce dall'articolo del Ministero, assolutamente non possano riuscire di soddisfazione; ma non varrebbe la pena di protrarre per questo la discussione. Ormai nessuno ha chiesto più la parola e la Camera può decidere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal Ministero, modificato come ho già accennato:

« Art. 33. Presso gli uffici provinciali e compartimentali potranno essere ispettori speciali incaricati di verificazioni, accertamenti o riscontri, ove tale servizio sia prescritto dalle leggi.

« Le ispezioni relative ai servizi dell'esercito e della marina sono ordinate sopra speciali regolamenti. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Titolo III. *Dell'amministrazione dello Stato nelle provincie.* Art. 34. L'amministrazione governativa è affidata nelle provincie ai prefetti, i quali disimpegnano le loro funzioni in tutto il territorio a cui si estende la loro giurisdizione, coll'opera degli uffizi posti sotto la loro dipendenza. »

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pepe, Pelagalli, Petrone, Nicolai, Curzio, Mussi, Del Giudice, Olivieri propongono che l'articolo 34 sia così modificato.

« Il servizio governativo, politico ed amministrativo, nelle provincie dello Stato, è affidato ai prefetti, i

quali esercitano le attribuzioni loro conferite dalle leggi in tutto il territorio delle rispettive provincie. »

L'onorevole Pepe ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

SANGUINETTI. Scusi, domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANGUINETTI. Io domanderei che l'articolo 34 fosse sospeso, e che si cominciasse a discutere l'articolo 39 bis, proposto dall'onorevole Peruzzi.

La proposta dell'onorevole Peruzzi tende a togliere ai prefetti la presidenza delle deputazioni provinciali. Quando la Camera adottasse un tale articolo, in allora la circoscrizione delle prefetture e delle intendenze di finanza potrebbe essere fatta indipendentemente dalla circoscrizione delle provincie; vi potrebbe essere, ad esempio, una prefettura, la quale avesse a reggere, non solo una, ma due provincie.

Quindi è che, per non pregiudicare la questione delle circoscrizioni, intorno alle quali io vorrei fare una proposta che annunciai nella discussione generale, vorrei pregare l'onorevole presidente a mettere innanzi tutto in discussione la proposta Peruzzi, la quale tende a modificare l'attuale legge comunale e provinciale.

Se questa modificazione fosse ammessa, noi potremmo allora incamminarci per una via molto più lata e fare la circoscrizione dei servizi governativi indipendentemente da quella delle provincie.

PRESIDENTE. La Commissione concorda che si sospenda la discussione e la deliberazione sull'articolo 34?

BARGONI, relatore. La Commissione crede che l'articolo 34 si possa discutere e votare indipendentemente dalla questione a cui allude l'onorevole Sanguinetti. Ciò è tanto vero che lo stesso proponente, l'onorevole Peruzzi, faceva della sua mozione un articolo 39 bis. È un fatto che, qualunque sia il genere e la quantità delle attribuzioni che devono rimanere ai prefetti, pure l'amministrazione governativa sarà sempre a loro affidata. Perciò gli articoli 34, 36 e 38 sono indipendenti dalle altre quistioni a cui dà luogo la legge.

Giacchè ho la parola dirò che la Commissione crede che, se la Camera vuole sospendere gli articoli 35 e 37 onde aspettare a discuterli ed approvarli quando siansi ammesse o ruscate le intendenze e le delegazioni governative a cui si riferiscono i capi II e III di questo titolo, ciò potrà essere più regolare. Così si è fatto anche per l'articolo 5, che si è votato dopo l'articolo 14.

PRESIDENTE. Quelli dovranno essere sospesi senza dubbio.

BARGONI, relatore. Ma quanto all'articolo 34 lo si potrebbe fin d'ora discutere.

SANGUINETTI. Mi perdoni l'onorevole Bargoni, ma io non posso convenire con lui.

In sostanza l'articolo 34 stabilisce che per ogni provincia vi sia un prefetto. Invece, se la Camera appro-

vasse la proposta dell'onorevole Peruzzi, io credo che si potrebbe anche stabilire che vi sia un prefetto per due provincie, quando esse fossero piccole.

Ancorchè questo non sia espressamente detto, lo spirito però di questo articolo è di stabilire un prefetto per ogni provincia; quindi la questione della circoscrizione sarebbe vulnerata.

Voci dal banco della Commissione. No! no!

SANGUINETTI. Mi pare che l'onorevole Bargoni anche lui, nella discussione generale, opinasse con coloro i quali vorrebbero la circoscrizione dei servizi governativi indipendenti da quelli delle provincie. Ora, se così è, mi pare che non ci sia inconveniente a ritardare la discussione dell'articolo 34; tanto più che quest'articolo, tranne la questione della circoscrizione, non dà luogo a difficoltà di sorta.

Se l'onorevole Bargoni consente a che siano riservati gli articoli 35, 36, 37 e 38, potrebbe anche acconsentire a che si riservasse l'articolo 34: allora la questione non sarebbe vulnerata.

CORRENTI. La Commissione non può consentire col l'onorevole Sanguinetti, dacchè, a suo avviso, nessuna delle ragioni che egli ha svolto per far sospendere la discussione dell'articolo 34 ha un solido fondamento. Mi accontenterò di parlare della sua argomentazione principale, che consiste nel timore che, votando l'articolo 34, si venga a pregiudicare la possibilità che la giurisdizione territoriale del prefetto venga estesa a più di una provincia. Questo, se non mi inganno, è il principale dei dubbi che egli ha mosso.

Veramente mi pare che il solo timore che una disposizione della legge renda impossibile una combinazione, di cui l'attuale progetto non parla, e di cui fin qui non si è mai fatto cenno, non dovrebbe bastare a modificare o molto meno sospendere un articolo del progetto.

Ma il singolare si è che l'articolo 34 fu studiata-mente compilato in modo da non pregiudicare la questione futura, cui allude l'onorevole Sanguinetti. Una semplice lettura dell'articolo, come fu proposto dalla Commissione, basterà a persuadere la Camera della verità di quanto asserisco.

Infatti, come si esprime l'articolo 34? Esso dice che l'amministrazione governativa è affidata *nelle provincie* (e si guarda bene dal dire *in ciascuna provincia*) ai prefetti, i quali disimpegnano le loro funzioni (non dice nella provincia dove ha sede la prefettura) in tutto il territorio su cui si estende la loro giurisdizione.

Dunque è chiaro che, se la questione di cui ha voluto anticiparci le difficoltà l'onorevole Sanguinetti venisse o durante la discussione di questa legge o in seguito promossa, l'articolo 34, come è stato formulato dalla Commissione, quadrerebbe anche al sistema di più provincie affidate alla amministrazione di una sola prefettura.

SANGUINETTI. Se è così, io sono d'accordo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pepe.

PEPE. Nell'articolo 34 io trovo una locuzione troppo vaga; se si trattasse di un regime assoluto le locuzioni meno chiare potrebbero stare; ma trattandosi di regime costituzionale io opino che sarebbe bene che le determinazioni legislative avessero un carattere più chiaro. Io trovo nella formola adottata dalla Commissione che l'amministrazione governativa è affidata nelle provincie ai prefetti.

L'autorità governativa, secondo me, concerne tutto ciò che è compreso nel Governo, quindi il Governo amministra anche la giustizia.

Stimai pertanto di sottoporre alla Camera una formola, la quale meglio additasse le funzioni e le attribuzioni di questi prefetti; io proporrei che si dicesse:

« Il servizio governativo politico amministrativo nelle provincie dello Stato è affidato ai prefetti. »

Io non ho altro da osservare alla Camera che in questo modo appaiono meglio determinate le attribuzioni, e viene circoscritta la responsabilità dei prefetti, e sono prevenuti per l'avvenire gli urti che potrebbero produrre i dualismi.

PRESIDENTE. L'onorevole Castiglia ha la parola.

CASTIGLIA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Castiglia ritirato il suo emendamento, pongo ai voti quello degli onorevoli Pepe, Pelagalli e Petrone, che è stato svolto dall'onorevole Pepe.

Chi lo approva sorga.

(La Camera approva.)

Adunque, se non vi sono osservazioni in contrario, rimangono sospesi, come mi sembra ragionevole, gli articoli 35 e 36 finchè non sia stato discusso e deliberato sul capo primo relativo alle prefetture, e gli articoli 37 e 38 finchè non sia stato discusso e deliberato sulle delegazioni governative. Sta bene?

Alcune voci. Benissimo!

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, io ritengo opportuno di dover richiamare la Camera a deliberare sull'articolo 16 che rimase sospeso.

Fu detto che si sarebbe deliberato su questo argomento dopo la fine della discussione del capo secondo; quindi, se la Commissione è di questo avviso, credo che si debba ora deliberare sull'articolo 16.

BARGONI, relatore. Per norma dei nostri colleghi che avessero dinanzi la ristampa degli articoli già approvati, è bene avvertire che l'articolo 16 ha preso il numero 15.

Secondo l'aggiunta dell'onorevole De Luca F. si stabiliva che i Consigli d'amministrazione potessero essere composti di capi di divisione in attività di servizio. Il Ministero proponeva che questi Consigli fossero composti di ispettori generali e di capi di divisione. Ora gli ispettori generali essendo stati ammessi, non ci sarebbe alcuna ragione perchè non venissero introdotti nei Consigli d'amministrazione.

Anzi, nell'articolo 19, diventato articolo 18, v'è pure un'aggiunta del Ministero nello stesso senso, poichè si dice che, in caso d'impedimento o d'assenza del direttore generale, potrà con decreto reale essere incaricato un capo di divisione od un ispettore generale di farne le veci.

PRESIDENTE. Come sa, la Commissione, prima che si proceda alla votazione per scrutinio segreto, ha, in virtù del regolamento, la facoltà di fare le proposte necessarie a porre in armonia le varie parti della legge; ciò dico ora specialmente per l'articolo 19.

Ora metto a partito l'articolo 16, divenuto 15, così modificato:

« Nell'ordinamento delle amministrazioni centrali distinte potranno essere stabiliti Consigli d'amministrazione, presieduti dai direttori generali, ispettori generali, e composti di capi di divisione in attività di servizio. »

(La Camera approva.)

Passiamo al capo I, *Delle prefetture.*

« Art. 39. Il prefetto, rappresentante del potere esecutivo in tutta la estensione del territorio affidatogli, serbando le attribuzioni conferitegli da leggi speciali,

« Dirige i servizi a lui direttamente demandati,

« Esercita la sua sorveglianza su tutti gli altri servizi governativi, salvo quanto riguarda l'ordine giudiziario, l'esercito e l'armata,

« Vigila inoltre su tutte le società ed imprese nelle quali lo Stato è direttamente interessato, mantenendosi in relazione cogli uffiziali preposti alla direzione ed al sindacato delle medesime.

« Il prefetto del luogo dove ha sede un ufficio compartimentale esercita la sua vigilanza anche su questo. »

L'onorevole Ranalli propose un emendamento, che fu riservato a questo articolo 39. Esso era formulato così:

« L'amministrazione governativa nelle provincie è sottoposta al sindacato annuale dei Consigli provinciali. Le norme e i modi di esercitare detto sindacato saranno determinati nella legge sul riordinamento provinciale e comunale. »

Egli ha facoltà di parlare.

RANALLI. La mia proposta riguarda appunto l'amministrazione governativa delle provincie. Questa proposta che io aveva fatto era coerente al voto che detti per passare alla discussione degli articoli, poichè io nella discussione generale sostenni che, per giudicare se il Governo centrale assorbiva un potere maggiore di quello che avrebbe dovuto avere, bisognava conoscere le attribuzioni che si sarebbe potuto conferire alle provincie ed ai comuni. Ma pareva che io avessi dovuto accettare la proposta sospensiva che fu fatta, se non erro, dall'onorevole Ferraris. E, dico la verità, io sono sempre d'opinione che la legge del riordinamento comunale e provinciale avrebbe dovuto

precedere la riforma centrale, e meglio poi sarebbe stato di presentare con una sola legge tutta la coordinazione della pubblica amministrazione.

In ogni modo io detti il mio voto per passare alla discussione degli articoli, perchè credo che nella presente legge ed al titolo terzo specialmente si sarebbe potuto inserire qualche cosa che riparasse a ciò che in questa legge stessa a me pareva difettoso, alla mancanza cioè di legame tra l'amministrazione centrale e l'amministrazione provinciale e comunale; perchè, sebbene questo punto non sia stato molto avvertito dai sostenitori della legge e dall'onorevole relatore, che pure con tanta facondia rispose a molte accuse, tuttavia io seguito a credere che in questo slegamento tra l'amministrazione centrale e l'amministrazione locale, slegamento che non esclude la dipendenza, stia la causa di tanta confusione nella pubblica amministrazione, e dirò anche la maggior difficoltà per riparare convenientemente al pubblico erario, perchè io credo che senza unità di concetto in tutta l'amministrazione dello Stato non è possibile di conoscere ciò che può essere sopportato dalla stessa nazione, che in fine è l'unico contribuente. Io credo che, finchè durerà questo slegamento, finchè saranno i municipi e le provincie considerate come se fossero al di là dell'Oceano, finchè le loro gravezze saranno tenute come se non toccassero agli stessi cittadini che pagano allo Stato, e finalmente finchè la nazione sarà spremuta da più mani diverse senza che talora l'una sappia dell'altra, io credo che sarà tanto possibile di venire a qualunque siasi bilancio dello Stato quanto che i fiumi invece di correre al mare corrano alla sorgente.

Voi vedete dunque che qui non si tratta di determinare quello che bisogna dare al Governo centrale, e quello che bisogna dare alle provincie; questo è un giudizio che dipende dal conoscere lo stato morale ed intellettuale dei vari popoli e dei vari paesi. Quello però che importa è di ordinare il Governo municipale in modo che faccia quello che non può nè deve fare il Governo centrale, che è quanto dire non sia, come è ora pur troppo, fatto per ripetere in altre proporzioni quello che fa il Governo centrale, e credo che noi siamo in grandissimo errore, in quanto che noi pretendiamo di separare le autorità, e di accomunare le attribuzioni, mentre dovrebbe essere al contrario.

Ma, o signori, io non intendo oggi di entrare nei particolari di questa questione che porterebbe troppo lungo discorso. Io intendo solamente di giustificare la mia proposta, inquantochè essa è indirizzata a togliere, se non del tutto, almeno a diminuire questo slegamento che per me è la causa principale dei disordini in cui ci troviamo. Io credo, o signori, che a noi quello che importa soprattutto è di costituire largamente la provincia. Io non sono dell'opinione di quelli che confidano di potere nei comuni fondare un ordinamento di grande libertà amministrativa, perchè pur

troppo la vita comunale oggi non è in condizione da poter sopportare questo ordinamento di grande libertà amministrativa, essendochè è divenuta troppo impotente questa vita comunale dopo le profonde mutazioni avvenute negli Stati da parecchi secoli.

D'altra parte, o signori, è necessario anche di raffrenare questa tendenza propria del secolo, al concentramento del potere; ed io credo che la provincia ben ordinata potrebbe essere quella tal condizione di cose, da servire da una parte di limite a che il Governo centrale non assorbisse più di quel che dovrebbe; e dall'altra a ravvivare la vita comunale; affinché a poco a poco possa tornare in quella condizione, da poter sopportare un vero ordinamento di libertà amministrativa.

Ora, la mia proposta è molto modesta; essa si limita unicamente a dare un sindacato ai Consigli provinciali.

Ma notate bene, essa presuppone che quell'ordinamento che sarà fatto della provincia sia tale da poter conferire questo sindacato, perchè, dico il vero, se i Consigli provinciali, se l'ordinamento provinciale dovesse seguitare ad essere quale è al presente, non mi sarebbe neppure passato per la mente di conferirgli questo sindacato. Io dunque presuppongo che questo ordinamento non debba essere una di quelle riforme effimere, ma bensì una vera e sostanziale riforma. D'altra parte, o signori, non ci mancano esempi antichi e recenti. Io non parlerò degli antichi, i quali non sarebbero tenuti in nessun conto, ma vi sono esempi recentissimi, ed anche non lontani dal tipo sul quale noi disgraziatamente modelliamo le nostre istituzioni, voglio dire dal tipo francese. Io, prima di fare questa proposta, ho voluto conoscere tutte le leggi di pubblica amministrazione che vigevano in Italia, e debbo confessare che tutte mi sono parse migliori di quella che noi presentemente abbiamo; ma sopra a tutte ha fermata la mia attenzione la legge napoletana del 1816, non solo per il modo come in essa coordina l'amministrazione centrale, colle amministrazioni locali, ma ancora per l'ampiezza delle attribuzioni. Secondo quella legge i Consigli provinciali, oltre a esaminare gli stati di spese, oltre al rappresentare i bisogni delle provincie, dovevano fino dar giudizio sulla condotta degli ufficiali pubblici, non eccettuati gli stessi prefetti, o intendenti, come allora si chiamavano. Infine lo spirito che informava la legge napoletana era di fare dell'autorità provinciale un anello di congiunzione fra il comune e lo Stato.

E tutto questo non significa che poi il Governo, essendo disposto, ne facesse quell'uso che avrebbe dovuto farne. Ma questo non era difetto dell'istituzione; bensì era effetto dell'abuso di un Governo arbitrario come era il Governo borbonico.

Prevedo le obiezioni, ma ho pensato ancora alle risposte.

Si potrà dire che questo sindacato dei Consigli provinciali era buono sotto un Governo dispotico come il napoletano, ma non sarebbe opportuno in un Governo libero come il nostro.

A questo argomento troppo generico risponderò con altro argomento pure generico, che, cioè, se quella istituzione era buona dove poteva essere facilmente falsata, non vedo perchè non debba essere buona dove dovrebbe essere mantenuta in tutta la sua integrità.

Nè già, o signori, nei Governi costituzionali si potrebbe affermare che non sia luogo ad arbitrii ed abusi. Volesse Dio che ciò fosse!

Mi si dirà: vi è la stampa, vi sono le petizioni, vi sono le inchieste.

In quanto alla stampa io riconosco la sua potenza, ma osserverò che i giudizi della stampa non sono sempre tali da poterci fondare sopra un giudizio inappellabile. Quanto alle petizioni ed alle inchieste dirò che a me paiono come la nebbia che lascia il tempo che trova.

Io poi dirò che se noi vogliamo delle istituzioni che siano efficaci, bisogna che passino in consuetudine, bisogna che siano parte dell'ordinamento pubblico.

Finalmente si è detto che questa legge deve servire per discentrare (userò questa parola che ad alcuni non pare barbara e a me disgraziatamente seguita a parer barbarissima): ora, se si vuole discentrare, che cosa s'intende per discentrare? S'intende di far passare una parte del potere che è nel centro, negli amministratori locali. Ora, signori, se noi vogliamo far passare il potere, dobbiamo anche far passare la responsabilità, perchè la responsabilità va necessariamente dietro al potere. E se si fa passare il potere negli amministratori locali, senza che passi la responsabilità, vi dirò che non passa realmente il potere o è pericoloso che passi, giacchè i ministri non potrebbero render conto che sulle informazioni dei loro agenti medesimi. Ma, si dirà, vi potrebbe nascere conflitto tra il sindacato dei Consigli provinciali e quello che possa essere riferito dai rappresentanti del potere esecutivo. Ma, o signori, il solo dubbio che il giudizio dei Consigli elettivi, i quali infine hanno la stessa origine che abbiamo noi, debba valer meno di quello che possa essere riferito dai rappresentanti del potere esecutivo, significherebbe che noi vogliamo mostrarci più governativi di quello che sarebbe il Governo medesimo.

Ora, io non vedo ragione di questo dubbio: perchè, infine, di che cosa si tratta? Si tratta di mettere il Governo in comunicazione colle provincie per mezzo di un'autorità elettiva, come sono i Consigli provinciali, perchè conosca i bisogni delle provincie, e, secondo questi bisogni, possa anche renderne conto al Parlamento. Infatti, ora su che cosa i ministri sono costretti a rendere conto di quello che si fa nelle provincie? Sulle relazioni medesime di coloro della cui opera noi dobbiamo giudicare. Ora, voi vedete se in

questo modo la responsabilità ministeriale rimane nel vago e nell'indeterminato.

Io dunque raccomando alla Camera la mia proposta, la quale inchiuderebbe un principio che troverebbe poi la sua applicazione ed esplicazione nella legge comunale e provinciale che ci sarà proposta. Ma amerei che questo principio fosse introdotto in questa legge, perchè in certo modo, mi sia permesso di dirlo, fossero obbligati i futuri riformatori della legge comunale e provinciale a proporci qualche radicale e vera riforma. Io distinguo il mutare dal riformare. Per riformare non importa mutare, come facciamo continuamente, il che è pur troppo una delle cause dei disordini pubblici; il riformare importa mettere innanzi un principio direttivo, e secondo questo principio venire poi riformando le cose secondo che l'opportunità man mano si presenta.

Nella discussione che sarà fatta sul riordinamento comunale e provinciale io mi riservo di dire quello che la mia poca scienza mi potrà suggerire rispetto ai modi e alle norme colle quali questo sindacato deve esercitarsi; mi basta per ora di avere messo innanzi un principio che, secondo me, avrebbe il doppio effetto: primo, d'introdurre un legame tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni locali, legame che è qualche cosa più che le concessioni, le quali si fanno anche quando non si dovrebbero fare; in secondo luogo, di fare che la responsabilità ministeriale rispetto agli amministratori locali non debba più rimanere nel vago e nell'indefinito.

PRESIDENTE. L'onorevole Ranalli avendo proposto un emendamento all'articolo 39, a termini del regolamento domando se la Commissione concorda in quest'emendamento. Stando al regolamento, non importa che la Commissione adduca ora le ragioni del suo rifiuto o della sua accettazione.

BARGONI, relatore. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Ranalli sia appoggiato da quindici deputati. Chi l'appoggia sorge.

(Non è appoggiato.)

Da la parola all'onorevole Alfieri.

Voci. È appoggiato.

PRESIDENTE. Perdonino, i segretari hanno constatato che non era appoggiato. Dovevano essere più pronti ad appoggiarlo.

L'onorevole Michellini proponeva all'articolo 39 questo emendamento:

« Le spese per le prefetture, le intendenze di finanza, le delegazioni governative sono a carico delle rispettive provincie.

« Esse non possono essere aumentate che per legge. »

Domando se sia appoggiato da quindici deputati.

(Non è appoggiato.)

Gli onorevoli Piccoli e Bembo propongono a questo medesimo articolo 39 il seguente emendamento:

« Il prefetto, rappresentante del potere esecutivo in tutta la estensione del territorio affidatogli, serbando le attribuzioni conferitegli in leggi speciali,

« dirige i servizi a lui direttamente demandati, esercita la sua sorveglianza sui servizi finanziari nei limiti segnati dagli articoli 47 e 55, nonchè su tutti gli altri servizi governativi, salvo quanto riguarda l'ordine giudiziario, l'esercito e l'armata;

« vigila inoltre, ecc., » *come nel progetto.*

Domando se sia appoggiato da quindici deputati.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Bembo ha la parola.

BEMBO. Io aveva ceduto il mio turno all'onorevole Piccoli.

PICCOLI. Io direi alcune parole in appoggio dell'emendamento.

PRESIDENTE ed altri. Ma non è stato appoggiato.

PICCOLI. Se mi consente di parlare, io dovrei fare qualche obiezione...

PRESIDENTE. È nel suo diritto, ma non per isvolgere il suo emendamento.

PICCOLI. L'articolo 39 che solleva da parte mia qualche obiezione è quello che confida al prefetto la supremazia sopra i servizi finanziari nonchè l'alta vigilanza sopra di essi.

Sono questi concetti alquanto indeterminati, e la Commissione stessa aveva sentito il bisogno di precisarli, quando nella prima sua relazione essa faceva cenno di un regolamento destinato a renderli appunto più precisi.

Di questo regolamento non veggo più fatto cenno nella seconda relazione, e quindi io avrei bisogno che la Commissione mi favorisse qualche schiarimento a questo riguardo. Io credo che questo punto sia troppo importante per lasciarlo così nel vago e che si corra il pericolo che ogni prefetto ed ogni intendente la intenda a suo modo.

Noi avremo alcune provincie in cui il prefetto vorrà vedere tutto e far tutto anche nell'ufficio dell'intendenza di finanza, e ne avremo delle altre in cui il prefetto non farà niente.

Io credo ancora che sia contrario alle sane massime di una buona amministrazione il dare ai prefetti una sorveglianza illimitata su tutti i servizi finanziari, perchè certo anche la Commissione converrà con me che non bisogna mai allargare la sfera di azione dei funzionari a troppe materie, che esigono cognizioni le più svariate.

Inoltre io temo che l'intendente, sotto la sorveglianza del prefetto, sia meno responsabile verso il ministro delle finanze di quello che lo sarebbe senza questa sorveglianza; perchè egli, quando si tratterà di prendere una decisione grave, un provvedimento per cui si trovi imbarazzato, ricorrerà al prefetto, ed il prefetto, il quale molte volte non ha nè il tempo nè la calma necessaria per prendere una deliberazione in

fatto di finanza, sarà troppo spesso del parere dell'intendente. Se poi l'intendente ed il prefetto non andranno di accordo, allora avverranno dei dissensi fra loro che incaglieranno l'amministrazione e che promuoveranno nuove mutazioni di prefetti e d'intendenti, alle quali sarebbe ora di por termine.

Finalmente la posizione morale di questo intendente, che è un funzionario di grande levatura, perchè deve dirigere tutti i servizi finanziari, e, sebbene sia male retribuito, deve pure aver servito lungo tempo nei vari rami dell'amministrazione delle finanze, e deve essere un uomo di distinta capacità, la posizione morale di quest'intendente non mi pare la più lusinghiera, se deve essere vigilato da uno che, evidentemente ne deve sapere meno di lui, perchè il prefetto, nè per la sua esperienza nè per i suoi studi, non può avere quella piena cognizione delle materie finanziarie e quel tecnicismo, di cui sarà certamente possessore l'intendente.

Se non che la Giunta teme che il prefetto non sia autorevole se non esercita una vigilanza così illimitata anche sulle intendenze. Io citerò alla Giunta l'esempio del prefetto francese, il quale nessuno potrà negarmi che sia un prefetto autorevolissimo: ebbene, se io prendo in mano il decreto imperiale del 25 novembre 1852, oppure la legge che ordina le contribuzioni dirette in Francia, io veggo che le attribuzioni dei prefetti in fatto di finanze sono determinate tassativamente nella legge.

Quando leggo quelle leggi io ho il chiaro concetto di tutto ciò che un prefetto può fare o non può fare in materia di finanze; mentre quando leggo la parte dell'articolo 39 che si riferisce a questa vigilanza, confesso che non so formarmi una chiara idea della maniera con cui verrà attuata.

Io credo che l'autorità più grande che venga ai funzionari derivi dal fatto ch'essi esercitino bene le loro funzioni, e che queste funzioni sieno bene determinate e per questo avrei desiderato che la Commissione fosse entrata nei particolari di tutte le attribuzioni che possono competere al prefetto sui servizi di finanza.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 39, e lo metto ai voti:

« Art. 39. Il prefetto, rappresentante del potere esecutivo in tutta la estensione del territorio affidatogli, serbandosi le attribuzioni conferitegli da leggi speciali,

« Dirige i servizi a lui direttamente demandati,

« Esercita la sua sorveglianza su tutti gli altri servizi governativi, salvo quanto riguarda l'ordine giudiziario, l'esercito e l'armata,

« Vigila inoltre su tutte le società ed imprese nelle quali lo Stato è direttamente interessato, mantenendosi in relazione cogli uffiziali preposti alla direzione ed al sindacato delle medesime.

« Il prefetto del luogo dove ha sede un ufficio com- partimentale esercita la sua vigilanza anche su questo. »

SANGUINETTI. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Sino a che punto?

SANGUINETTI. Di tutti i paragrafi.

(L'articolo 39, messo ai voti per paragrafi, è approvato.)

Dopo l'articolo 39, l'onorevole Peruzzi propone che se ne aggiunga un altro così concepito:

« Il prefetto cessa di essere il presidente della deputazione provinciale. Questa elegge ogni anno nel suo seno a maggioranza assoluta di voti il suo presidente, il quale esercita tutte le attribuzioni affidate al prefetto come presidente della deputazione provinciale dalla legge del 20 marzo 1865.

« Il prefetto può assistere alle adunanze della deputazione provinciale nella qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo; tutte le deliberazioni devono essergli comunicate entro otto giorni dal presidente, e può pronunziarne l'annullamento a' termini ed agli effetti di che negli articoli 191, 192, 193 della legge predetta. »

La Commissione concorda?

BIRGONI, relatore. La Commissione, come è risultato dalla lunga discussione generale che ha avuto luogo, non si è preoccupata di questioni conformi a quelle che verrebbero sollevate dall'emendamento Peruzzi. Per conseguenza, essa, anche dopo la presentazione dell'emendamento Peruzzi, si è trovata vincolata dai suoi precedenti, ed ha creduto che, non costituendo la materia di questo emendamento una parte strettamente inerente alla legge che si discute, ma avendo un diretto legame colla legge comunale e provinciale, non possa far parte della presente legge.

Ad ogni modo, dal momento che l'emendamento è venuto dinanzi alla Camera, venuto non più in una forma che possa rendere impossibile la discussione del resto della legge, ma in una forma pratica e concreta, la Commissione assisterà di buon grado alla discussione che avrà luogo. E ciascuno dei membri della Commissione stessa voterà poi su quest'articolo in conformità delle proprie convinzioni.

PRESIDENTE. La discussione è stata domandata da quindici deputati.

Se ne leggono i nomi:

Minghetti, Martelli-Bolognini, Corsini, Puccioni, Serristori, Audinot, Cosenz, Lampertico, Fogazzaro, Bonfadini, Gigliucci, Alfieri, Fossombroni, Ferri, Gorretti, Giuseppe Massari.

La parola spetta al deputato Peruzzi per lo svolgimento del suo emendamento.

PERUZZI. Allo svolgimento dell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare avrei di buon grado rinunciato, perchè è un emendamento che non ha bisogno

di essere svolto, e mi sarei riservato di rispondere nel corso della discussione alle obiezioni che alle disposizioni da me formulate fossero state sollevate nella Camera. E persisto in questa mia idea; se non che profitto della facoltà di parlare che mi è stata data per tentare di far persuasa la Commissione di quello di che già mi sembra mezzo e più che mezzo persuasa, da quello che ha detto gentilmente l'onorevole suo relatore, cioè che se vi è caso nel quale convenga fare eccezione alla massima giustamente adottata dalla Commissione rispetto alle parti di questa legge che interessano anche la legge comunale e provinciale, questo caso è veramente quello contemplato dall'articolo che ho avuto l'onore di proporre.

Infatti, signori, mi pare che sia savissima l'avvertenza fatta dalla Commissione e la massima da lei adottata di non introdurre in questa legge, per quanto è possibile, delle modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Imperocchè, se un difetto ha la legge che noi discutiamo, se ostacoli essa presenta, essi sono principalmente dovuti alla molteplicità degli argomenti intorno ai quali si aggira. Quindi lo accrescere ancora questa molteplicità, che sarà un inconveniente di questa legge, sarebbe certamente stata cosa pregiudizievole, ed era da evitare per quanto fosse possibile. Ma, rispetto all'argomento sul quale io mi sono permesso di chiamare l'attenzione della Camera; mi pare che veramente vi sia urgenza, mi pare che non vi siano da temere quegli inconvenienti cui si potrebbe andare incontro se si deviasse, rispetto ad altri argomenti, dalla massima sancita dalla Commissione.

Infatti, questa legge che ora noi discutiamo prende le mosse dal titolo primo della legge comunale e provinciale. In questo titolo primo della legge comunale e provinciale sono definite le attribuzioni dei prefetti e le ingerenze delle prefetture. Tutta la legge comunale e provinciale era in armonia con questo titolo primo, e quest'armonia verrebbe meno se riformassimo solamente il titolo primo della legge, senza ritoccare quelle parti, e segnatamente quella parte degli altri titoli della legge che più direttamente sono in relazione col titolo primo che oggi noi radicalmente riformiamo.

Ora si sarebbe mal fatto, a senso mio, se si fosse ritoccata la legge comunale e provinciale in tutto quel che non ha relazione diretta con le ingerenze del prefetto, una volta che oggi in una parte di questa legge soltanto di prefetti e di prefetture si parla. Ma quando noi riformiamo così radicalmente il titolo primo della legge comunale e provinciale che tratta del prefetto e delle prefetture, qual meraviglia, o signori, che si senta il bisogno di riformare anche quelle porzioni degli altri titoli della legge stessa, le quali più direttamente, come diceva, interessano l'esistenza e le attribuzioni del prefetto e delle prefetture? E, se altri motivi non vi fossero, ve ne sarebbe pur sempre uno che ap-

punto riguarda la sostanza del mio emendamento, e questo è l'inconveniente massimo che nella pratica si è riscontrato nella esecuzione di quella parte della legge comunale e provinciale per la quale viene attribuita al prefetto la presidenza della deputazione provinciale, e per la quale fa due parti in commedia, come suol dirsi, che spesso mettono in conflitto l'esecuzione delle deliberazioni del potere elettivo-amministrativo con l'esecuzione delle disposizioni e l'adempimento dei doveri del rappresentante del Governo nella provincia stessa. Qualora altro motivo non vi fosse, questo sarebbe così grave, perchè lesivo ad un tempo e del principio d'autorità e del principio di libertà, che converrebbe fare un'eccezione per questo caso che ho accennato. Ma non ho bisogno di addentrarmi adesso nello svolgimento della mia proposta, al quale ho dichiarato di rinunciare, riservandomi di rispondere alle obiezioni che fossero fatte; imperocchè mi basta di attenermi al primo motivo che vi ho poco fa accennato. Io dicevo, o signori, che noi modifichiamo radicalmente le funzioni del prefetto e le condizioni dell'ufficio di prefettura.

Poche parole mi basteranno a dimostrare come questo sia l'argomento che meglio può persuadere la Camera ad occuparsi della proposizione attorno alla quale mi permetto di parlare.

Voi avrete veduto, o signori, nella tabella A tutta la massa delle attribuzioni che passano ai prefetti dall'amministrazione centrale, come quelle che passano ai prefetti dall'amministrazione compartimentale e provinciale; voi avrete veduto quanta varietà sia in queste attribuzioni; voi avrete veduto come queste debbano aumentare immensamente il lavoro cui il prefetto dovrà personalmente accudire. Di già, o signori, uno degli ostacoli gravissimi all'esecuzione della disposizione attuale della legge comunale e provinciale, per la quale vien data al prefetto la presidenza della deputazione provinciale, è appunto la difficoltà di occuparsi abbastanza di questa parte delle sue attribuzioni, perchè nulla esige tanto il lavoro continuo dell'individuo quanto il prepararsi a deliberazioni collegiali, cui deve pure presiedere per quindi eseguirle.

Tutte le volte che un prefetto esercita le funzioni di autorità governativa, di vero e proprio prefetto, basta che egli abbia dei buoni impiegati, che conferisca con loro, che veda gli affari da loro portati nel suo gabinetto già apparecchiati, che studii, che decida; ma quando si tratta di apparecchiarsi a delle discussioni di un collegio, allora, o signori, non si può stare a dei sunti di relazioni che fanno gli impiegati, allora bisogna essere ben padroni della materia, bisogna avere personalmente studiato tutte le carte che sono in un inserto spesso voluminoso, e bisogna essere apparecchiati a dirigere la discussione, a regolarla e condurla nel modo che si crede più conveniente, perchè raggiunga lo scopo più utile all'amministrazione. Così

soltanto il presidente conserva quell'autorità morale, la quale viene principalmente dalla riputazione, che egli si faccia presso i colleghi, di essere quello tra loro che meglio per avventura conosce gli affari dei quali deve dirigere la discussione, dei quali deve eseguire le decisioni.

E quando si tratta poi di eseguire queste decisioni delle deputazioni provinciali, allora altresì, o signori, non basta starsene ai sunti degli impiegati; bisogna anche allora occuparsi personalmente dello studio di questi affari, perchè bisogna rendere conto poi alla deputazione provinciale, non solo di avere retamente interpretata la parte deliberativa, ma altresì quegli intendimenti talvolta nascosti, i quali risultano dalla discussione e dai documenti. Ora, o signori, come il prefetto potesse fare finora quest'ufficio, difficilmente s'intende; come lo potrebbe fare adesso che voi aumentate tanto le sue attribuzioni, credo che apparisca a chicchessia impossibile. Ma non basta: il prefetto aveva finora il consigliere delegato, diversi consiglieri di prefettura, un segretario-capo, ed egli poteva farsi surrogare, nella presidenza della deputazione provinciale, da qualsivoglia consigliere di prefettura. Questi consiglieri di prefettura dove erano presi? Quale era la carriera che essi avevano percorsa? Quale la meta a cui miravano con questa loro carriera? Era la carriera puramente amministrativa; erano impiegati i quali si erano sempre principalmente occupati di amministrazione provinciale; era la pepiniera dei prefetti.

Aggiungo che i prefetti, i quali volevano esercitare bene le loro funzioni, qualche volta ne trascuravano altre; ma quella di presiedere la deputazione provinciale non trascuravano mai; imperocchè questo farsi surrogare non era generalmente ben sentito dai membri della deputazione provinciale; ma infine avevano a loro disposizione due, tre e quattro consiglieri, ai quali potevano benissimo affidare la presidenza delle deputazioni provinciali.

Oggi questa legge viene a sopprimere i consiglieri di prefettura; nè io biasimo questa disposizione; la considero solo nelle sue relazioni colla presidenza delle deputazioni provinciali.

A questi consiglieri di prefettura, ai quali sono tuttavia attribuite non solo dalla legge comunale e provinciale, ma da molte altre leggi, delle funzioni proprie, la Commissione della Camera propone che siano sostituiti gl'impiegati i più atti per grado o per anzianità.

Ecco che cosa dice il secondo paragrafo dell'articolo 41:

« A compiere le funzioni date per legge ai Consigli di prefettura saranno destinati i tre impiegati di prefettura superiori di grado e di anzianità. »

Ora, siccome non sarebbe abolita la facoltà nei prefetti di potersi far sostituire, nella presidenza della

deputazione provinciale da consiglieri di prefettura, ritengo che egli potrebbe farsi surrogare da uno di questi impiegati i quali surrogano i consiglieri.

Ma per poco che la Camera voglia considerare confrontate fra loro la tabella *B*, dove sono designati gli impiegati della prefettura, in relazione colla tabella *A*, dove sono definite le attribuzioni che passano alle prefetture, vedrà come questi impiegati, i più alti in grado, possono essere per avventura impiegati i quali di amministrazione propriamente detta, di amministrazione provinciale, per niente s'intendono; potrebbe essere qualcuoa dei ragionieri, oppure di quei segretari di prima classe che nella tabella *B* sono enumerati. Se noi risguardiamo alle attribuzioni di ferrovie, di poste, di telegrafi, di pubblica sicurezza, di sanità, di demanio e tasse, di dogane e gabelle che passano alle prefetture, dobbiamo considerare che per necessità questi segretari dovranno essere presi fra persone le quali si intendono di questi diversi rami d'amministrazione.

Ora, potrebbe accadere benissimo che, appunto per l'anzianità e pel grado, fossero ad esercitare le funzioni di consiglieri di prefettura impiegati i quali poco si intendessero di amministrazione provinciale, impiegati i quali per l'abitudine di trattare affari non attinenti alla deputazione provinciale non potessero accudire, come dovrebbero, agli affari che sono ad essa demandati.

Dunque, riguardo all'impossibilità per il prefetto di occuparsi della presidenza e dell'esecuzione delle deliberazioni della deputazione provinciale, mi pare aver esposti argomenti bastevoli a dimostrare l'urgenza della misura che ho l'onore di proporre alla Camera.

Del resto, come aveva l'onore di accennare dianzi, ora che la Camera vuole aumentare l'autorità dei prefetti, ora che veggo con molta mia soddisfazione che vuole allargare l'autonomia delle amministrazioni locali, mi pare che questa soppressione, che io vi propongo, della presidenza della deputazione provinciale nella persona del prefetto corrisponda così all'uno come all'altro dei vostri intendimenti.

Vi ho detto poco fa come poco dicevole all'autorità del prefetto sia la presidenza della deputazione provinciale, imperocchè il prefetto si trova spesso nella necessità di dover fare due parti fra loro contraddittorie.

Infatti è veramente, scusatemi la parola, ridicolo il vedere un prefetto il quale firma una deliberazione di una deputazione provinciale per mandarla in esecuzione, e nello stesso giorno firma pure una relazione al ministro, perchè questa deliberazione della deputazione provinciale non sia resa esecutoria e venga annullata.

Io vi domando, signori, se quando voi mettete i più alti impiegati del Governo, i rappresentanti dell'autorità in posizioni così false come questa, voi potete pretendere che fra i cittadini più cospicui, quali son

quelli che assistono alle adunanze della deputazione provinciale egli abbia quell'autorità morale che è indispensabile in tale posizione. E rispetto all'autonomia amministrativa locale io vi domando, signori, se questa mistura, se quest'ingerenza dell'autorità governativa nell'esercizio delle funzioni del potere esecutivo della provincia risponda veramente a quest'autonomia, a questa separazione che noi vogliamo dell'amministrazione provinciale dalle amministrazioni governative. Io credo, signori, che questo non abbia bisogno di essere dimostrato; mi paiono verità che basta enunciare perchè persuadano chicchessia.

Egli è per questo che, come vidi con immenso dolore nel 1865 radiata dal progetto di legge comunale e provinciale che io aveva avuto l'onore di presentare alla Camera come ministro dell'interno, questa presidenza elettiva della deputazione provinciale e restituita la presidenza al prefetto, come era nella legge del 1859, così vedrei oggi con immensa soddisfazione adottato l'emendamento che per ciò raccomando caldamente all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. La Commissione, dopo la dichiarazione già emessa, ritengo che non avrà intenzione di rispondere.

Stando al regolamento, dovrei domandarle se vuole rispondere alla proposta fatta; ma essa ha già dichiarato che non intendeva opporsi alla discussione; quindi interrogherò la Camera se vuole che la discussione continui, essendo già stata domandata la parola dagli onorevoli Alfieri e Melchiorre.

(La Camera delibera che la discussione continui.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfieri.

ALFIERI. Se non vi è opposizione alla proposta fatta dall'onorevole Peruzzi, io non credo necessario d'insistere sugli argomenti che stanno in suo favore. Perciò pregherei l'onorevole presidente a dare la parola a qualcuno che credesse di doversi opporre alle osservazioni fatte dall'onorevole Peruzzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre è opponente?

MELCHIORRE. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Bargoni sembrava respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Peruzzi, emendamento che appoggio ed accetto perchè è meglio oggi l'uovo che domani la gallina. (*Movimenti e risa*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

CANTILLI, ministro per l'interno. Non ho chiesto la parola per oppormi in massima all'adozione dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Peruzzi, quantunque io pensi che vi sarebbero alcuni argomenti da contrapporre a talune delle cose da lui dette. Voglio invece pregare la Camera di considerare se non fosse più opportuno il rimandare la discussione di quell'emendamento all'epoca nella quale si

discuteranno le modificazioni alla legge comunale e provinciale.

La Camera ricorderà ciò che forse non ricorda l'onorevole Melchiorre, il quale credo fosse assente, come durante la discussione generale il Ministero fosse formalmente invitato a dichiarare se intendeva di presentare un progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale, le quali fossero dimostrate necessarie dalla esperienza, o fossero per divenire tali in seguito alle modificazioni portate nell'ordinamento generale delle pubbliche amministrazioni dalla legge che si sta discutendo. Ricorderà la Camera come in quell'occasione io prendessi formale impegno di presentare, nel più breve termine possibile, le accennate modificazioni alla legge comunale-provinciale. Forse l'onorevole Melchiorre non saprà nemmeno come io abbia diretta una circolare a tutti i prefetti del regno, invitandoli a sottoporre alle rispettive deputazioni provinciali diversi quesiti riguardanti le modificazioni che possono essere credute necessarie nella legge comunale-provinciale, fra i quali è appunto quello relativo alla presidenza delle deputazioni medesime; e già alcune di esse hanno inviate al Ministero le loro deliberazioni.

Il Ministero ha creduto che l'aprire così un'ampia discussione per parte di coloro stessi che giornalmente sono chiamati ad eseguire la legge comunale e provinciale, fosse il mezzo migliore onde mettersi sulla via delle più utili ed efficaci riforme da proporre al Parlamento.

Questi studi saranno dal Ministero raccolti, e, nel più breve termine possibile, sottoposti alla Camera con quelle risoluzioni che sembreranno necessarie.

Io proporrei quindi di rimandare a quell'epoca anche la discussione dell'aggiunta dell'onorevole Peruzzi, la quale costituisce una delle più importanti riforme che si possano portare alla legge comunale e provinciale, e fra le più generalmente reclamate dall'opinione pubblica.

L'introdurla ora per incidente in questa legge, a mio avviso, porterebbe dei gravissimi inconvenienti.

L'onorevole Peruzzi ha parlato dei vantaggi che avrebbe il sistema della deputazione provinciale presieduta da un membro elettivo e non più dal prefetto, ed essi sono evidenti. Ma l'onorevole Peruzzi, pratico com'è di questa materia, non può certo disconoscere gli inconvenienti che esso recherebbe con sè, qualora un elaborato studio della legge provinciale e comunale non portasse alla modificazione di parecchi altri articoli della legge medesima.

Basta, infatti, considerare gli inconvenienti ai quali si andrebbe incontro, se tutte le deliberazioni della deputazione provinciale, le quali sono di carattere esecutivo giacchè riguardano affari già deliberati dal Consiglio provinciale, dovessero ritardare ad essere

eseguite sinchè il prefetto non vi avesse apposto il proprio visto.

Quale svantaggio per le amministrazioni provinciali non produrrebbe il ritardare certi provvedimenti che si riferiscono a bisogni ai quali è d'uopo provvedere colla massima urgenza? Ma gli affari che si trattano dalle deputazioni provinciali, sotto la dipendenza del prefetto, non riguardano soltanto l'amministrazione della provincia; quanto a questi credo anch'io che una volta provveduto al modo col quale il prefetto potesse assicurarsi che la legge non è violata, senza troppo inceppare l'amministrazione, sarebbe assai meglio che la deputazione fosse presieduta da un membro elettivo. Ma, oltre a questi affari, vi sono pure quelli che riguardano la tutela dei comuni e delle opere pie.

È verissimo che la legge discussa nel Parlamento nel 1865, secondo il primitivo progetto, stabiliva che la deputazione provinciale non fosse altrimenti presieduta dal prefetto, ma bensì da un membro della deputazione stessa, eletto dalla deputazione o dal Consiglio, ciò che non ricordo bene; ed era naturale, era logica questa riforma, la quale tendeva a rendere autonoma l'amministrazione degli interessi provinciali, ed a sottrarla da ogni ingerenza governativa.

Era logico, dico, che con tale intendimento si accordasse alla deputazione provinciale un presidente elettivo che ne dirigesse le deliberazioni, e desse loro esecuzione.

Ma contemporaneamente, in quella medesima legge, si deferiva al prefetto, assistito dal Consiglio di prefettura, la tutela dei comuni e delle opere pie; e fu appunto quando nella Camera fu portato innanzi lo emendamento, pel quale era restituita alla deputazione provinciale la tutela dei comuni e delle opere pie, che si sentì il bisogno di ridonare al prefetto la presidenza della deputazione provinciale che gli era stata tolta.

Io non intendo di discutere oggi se alla deputazione provinciale, anche presieduta da un membro elettivo e non dal prefetto, possa deferirsi per intero la tutela dei comuni e delle opere pie; ma affermo soltanto che la materia è sì grave da meritare molta considerazione e studio.

Per lo meno, se le deputazioni provinciali debbono essere incaricate di questa tutela, importantissima principalmente per la conservazione del patrimonio dei comuni e delle opere pie, converrà che la disposizione sia circondata da tutte quelle cautele che assicurino la buona esecuzione della legge e l'interesse generale dello Stato, che pur entra per molto nella tutela di queste amministrazioni.

Ora, tutte queste cose, se si possono fare utilmente qualora si discuta la legge comunale e provinciale, in verità mi pare difficile poterle ottenere in questa circostanza con un solo articolo di legge.

Ripeto che io non voglio ora entrare a discutere sulle

considerazioni state svolte dall'onorevole Peruzzi, in alcune delle quali convengo pienamente; ma a me non pare opportuno correre ora il rischio di prendere una deliberazione la quale, portando una così radicale riforma nella legge comunale e provinciale, non provveda sufficientemente a tutto ciò a cui è necessario provvedere prima di venire alla riforma medesima. Epperò io credo che sarebbe cosa assai più prudente rimandare la discussione di quest'emendamento all'epoca in cui si discuteranno le riforme da portarsi alla legge comunale e provinciale.

Io spero che l'onorevole Peruzzi non respingerà la mia proposta la quale, senza togliere nulla alla bontà della riforma che egli propone, tende anzi a renderla più efficace, coordinandola colle altre da introdurre nella legge comunale e provinciale, ed a meglio assicurare quei benefizi che egli si ripromette, e che potrebbero essere compromessi qualora oggi fosse presa una deliberazione non preceduta da sufficiente discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvagnoli ha proposto all'aggiunta del deputato Peruzzi questo sotto-emendamento: ove è scritto: *Questa elegge ogni anno nel suo seno*, egli direbbe: « Il Consiglio provinciale elegge ogni anno nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della deputazione provinciale, ecc. »

L'onorevole Bargoni, mentre aderisce al sotto-emendamento Salvagnoli, proporrebbe egli pure un altro sotto-emendamento, cioè che al secondo paragrafo, dopo le parole *tutte le deliberazioni*, si aggiungessero queste altre: « che la deputazione prende come autorità tutoria o per la facoltà riservata dall'articolo 180, numero 9. »

PERUZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfieri.

ALFIERI. Signori, io speravo che il ministro non si sarebbe opposto, nemmeno con una dilazione, alla proposta dell'onorevole Peruzzi.

Non mi dissimulo che l'adozione dell'emendamento Peruzzi porti con sè la necessità di modificare immediatamente alcune disposizioni regolamentarie circa le attribuzioni della deputazione provinciale. Ma questa necessità non sarà che un nuovo incentivo al Governo per presentare al più presto quelle modificazioni che ha promesso di studiare colla massima sollecitudine, allorchè acconsenti all'ordine del giorno dell'onorevole Giacomelli.

L'osservazione fatta dall'onorevole Peruzzi, che sono accresciute tanto le attribuzioni dei prefetti nella legge che noi stiamo discutendo, dovrebbe, secondo me, prevalere sopra ogni altra considerazione agli occhi del ministro dell'interno, per farlo convinto della necessità di alleggerire per altra parte questi funzionari dal peso di lavoro e di responsabilità che hanno per la loro partecipazione alla deputazione provinciale.

Vorrei che la Camera si facesse capace dei motivi

che hanno spinto nel 1865 una maggioranza, di pochi voti è vero, ma risolutissima a conservare alla deputazione provinciale la tutela dei comuni.

Egli fu in seguito a questa prima risoluzione, vinta da quella maggioranza, che si mantenne a presidente della deputazione provinciale il prefetto, anzichè adottare l'elezione proposta dall'onorevole Peruzzi nello schema di legge da lui portato innanzi al Parlamento quando era ministro dell'interno.

Sotto nome di tutela dei comuni si confondono due ordini di attribuzioni diverse: uno costituisce una specie di Consiglio di revisione superiore interno di certe deliberazioni dei comuni che compromettono, per gravi spese e per tempo abbastanza lungo, i loro bilanci; l'altro è la vigilanza seria de' Consigli comunali sull'esecuzione delle leggi. Quell'ufficio di vigilanza spetterebbe di sua natura agli agenti del potere centrale. Ora, sull'animo di coloro che fecero prevalere l'emendamento dell'onorevole Mellana signoreggiò questo concetto, di non abbandonare la parte che era propriamente di tutela ad autorità che non fossero elettive. Piuttosto che sacrificare codesta parte agli interessi di quell'altra, cioè della vigilanza sull'esecuzione della legge, convenne che si consentisse a tenere nella deputazione provinciale il prefetto come presidente.

Quale sarà, dopo ciò, il risultato pratico dell'emendamento Peruzzi? Secondo me sarà necessariamente questo, che il Ministero dell'interno, molto più che dall'ordine del giorno votato dalla Camera sulla proposta dell'onorevole Giacomelli, sarà tratto a proporre immediatamente alla Camera, sia pure con progetto di legge speciale e senza toccare il rimanente della legge provinciale, delle disposizioni che valgano a separare questi due ordini d'idee nelle attribuzioni delle deputazioni provinciali. La deputazione provinciale serberà ciò che veramente le spetta secondo le massime che ora prevalgono nelle leggi vigenti, ciò che è di attribuzione dei poteri elettivi locali. Invece si deferiranno all'ufficio di prefettura quelle mansioni che per natura spettano ai rappresentanti dello Stato, cioè la vigilanza perchè i comuni e gli altri corpi autonomi locali serbino osservanza alle leggi.

Questa considerazione non deve impedirci di seguire il suggerimento dell'onorevole Peruzzi, in quanto che, come egli diceva ottimamente, il capo primo del titolo terzo della presente legge si riferisce evidentemente all'articolo della legge provinciale e comunale che determina le attribuzioni dei prefetti. Noi modifichiamo di necessità quell'articolo, e quindi, modificandolo in una parte, non vi è nessuna ragione che non lo modifichiamo anche in un'altra, senza pregiudicare le altre quistioni di riforma circa i comuni e le provincie. Io non credo che possa essere di gran peso l'obbiezione fatta dall'onorevole ministro dell'interno, che molti affari rimarrebbero in ritardo, in quanto che il prefetto avrebbe

20 giorni di tempo per prenderli ad esame prima di approvare od opporre il veto alle deliberazioni della deputazione provinciale. Se ora i prefetti possono disimpegnare questi affari nel seno della deputazione provinciale, basterà un ordine diramato dal ministro dell'interno per far sì che ne pigliano immediatamente conoscenza e non li lascino in ritardo. Ciò richiederà anche minor tempo di quello che occorre ai prefetti per assistere alle riunioni della deputazione provinciale. Eliminato quindi questo inconveniente che poteva apparire alquanto grave, io non so quali altre ragioni si potrebbero addurre per rimandare l'adozione della proposta Peruzzi ad altro tempo.

Egli è noto che il desiderio di questa separazione delle prefetture dalla deputazione provinciale è stato da molto tempo manifestato e nella Camera e dagli organi più autorevoli della pubblica opinione. Ella è questa una delle migliori soddisfazioni che si potrebbero dare alle opinioni liberali, chè ben lo sa il ministro dell'interno, ben lo sa la Camera, sono poco sicure intorno al risultato che possa avere l'adozione di altre parti di questa legge. Io credo che nessuna migliore dimostrazione potrebbe dare il Governo della sincerità dei suoi propositi in quanto all'esecuzione dell'ordine del giorno Giacomelli, quasi all'unanimità accettato dalla Camera, niuna migliore dimostrazione della sollecitudine che egli pone a dirigere il paese nella via delle libertà locali e del governo di sè stesso.

Accettiamo adunque la proposta dell'onorevole Peruzzi, la quale porta con sè, di necessità, una distinzione pronta ed intiera fra le attribuzioni degli agenti dello Stato e le attribuzioni dei magistrati locali. Io credo che la Camera farà cosa provvida accettandola; e sarà anche titolo di benemeranza del Governo presso all'opinione liberale il non opporsi altrimenti a che questo emendamento dell'onorevole Peruzzi sia dalla Camera adottato.

PRESIDENTE. L'onorevole Puccioni ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

PUCCIONI. Io ho domandato la parola per una mozione d'ordine nell'interesse del principio che l'onorevole Peruzzi ha così caldamente sostenuto e nel desiderio che la proposta di lui possa essere accolta dalla Camera, senza urtare in quei pericoli che l'onorevole ministro dell'interno ha poc'anzi accennati.

LA PORTA. Questo è merito.

PRESIDENTE. Perdoni, questa non è che una mozione d'ordine.

PUCCIONI. Non è merito: attendano, lo vedranno; e tanto poco è merito, che prometto di non entrare nel tema della discussione.

PRESIDENTE. Non fa che accennare dei pericoli.

PUCCIONI. Si persuada l'onorevole La Porta, se anche tema che io esca dai confini della mozione d'ordine, che io quanto lui sono desideroso che la proposta dell'onorevole Peruzzi trionfi. Ora, perchè essa

trionfi e perchè si possano rimuovere molti degli ostacoli che all'accoglienza della medesima potrebbero presentarsi, io proporrei alla Camera che, dichiarando di adottare in massima l'emendamento dell'onorevole Peruzzi, lo rinviasse alla Commissione insieme ai sotto-emendamenti che sono stati proposti, affinchè la Commissione vedesse se occorresse coordinare l'emendamento Peruzzi con altre disposizioni della legge comunale e provinciale, le quali possano colla medesima trovarsi in opposizione. Credo che bisognerebbe stabilire il principio dell'accoglienza in massima della proposta, perchè credo la Commissione non accetterebbe il rinvio, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Bargoni, se non fosse deciso qualche cosa intorno al principio cui l'emendamento si informa. Dico inoltre che sarebbe opportuno questo rinvio, perchè non si può negare che alcune obiezioni messe innanzi dall'onorevole ministro dell'interno hanno una gravità non lieve.

Ora, se la Commissione esaminasse le proposte e le obiezioni; se si concertasse col ministro dell'interno, essa potrebbe venire con una proposta formale la quale troncasse ogni altra discussione, ed assicurasse all'emendamento dell'onorevole Peruzzi quella votazione unanime, che certo è nel desiderio di tutti noi.

Questa è la mozione d'ordine che io sottopongo alla Camera, e che invio così formulata al banco della Presidenza:

« La Camera, accogliendo in massima l'emendamento del deputato Peruzzi, lo invia insieme coi sotto-emendamenti alla Commissione perchè ne riferisca, e proponga quelle modificazioni alla legge provinciale e comunale che divenissero necessarie per coordinare la disposizione in massima adottata con la legge medesima. »

PERUZZI. Io non prendo la parola per oppormi in massima alla mozione d'ordine formulata dal deputato Puccioni, in quanto che sarebbe per parte mia poco delicato l'oppormi allo studio maggiore della proposta che ho avuto l'onore di presentare alla Camera; e d'altronde non vorrei mostrare troppa fretta per vedere accolta dalla Camera la mia proposta, desiderando che sia accolta con piena ponderazione; ma ho chiesto la parola sopra questa mozione perchè mi pare che la sua ultima parte sia veramente superflua. Per lo studio al quale mi sono dovuto accingere avanti di formulare la proposta che ho presentata, l'ultima parte della mozione dell'onorevole Puccioni mi pare che, oltre all'essere inutile, darebbe occasione alle questioni pregiudiziali che erano state accennate dalla Commissione, e che poi sono state sviluppate dall'onorevole ministro.

Se veramente, quando io studiai la formula che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, questa necessità di ritoccare altri articoli della legge provinciale e comunale mi si fosse presentata come vera, mi sarei

astenuato dal formulare la mia proposta, ma intanto mi indussi a presentarla ed a presentarla in questa forma, in quanto che di tutte queste modificazioni alla legge comunale e provinciale io non ne vedo la necessità.

Diffatti l'onorevole ministro in fondo che cosa vi ha detto? Vi ha detto due cose principalmente, e le cose che ha dette l'onorevole ministro sono giuste entrambe in astratto, e ad una di queste provvede il sotto-emendamento proposto dall'onorevole Bargoni, il quale ha riparato ad una svista della quale, lo confesso, io mi era reso colpevole; se me ne fossi accorto prima, avrei io stesso presentato l'emendamento nei termini dell'onorevole Bargoni, perchè l'onorevole ministro aveva perfettamente ragione quando diceva che la necessità del visto per le deliberazioni delle deputazioni provinciali, come potere esecutivo del Consiglio provinciale, sarebbe un imbarazzo senza nessunissima ragione. La necessità del visto è unicamente per le deliberazioni della deputazione provinciale come autorità tutoria e per le deliberazioni per urgenza secondo l'articolo 180. A questa obiezione dell'onorevole ministro, che è giustissima, risponde l'emendamento proposto dall'onorevole Bargoni. Così essendosi provvisto, io mi permetto di osservare all'onorevole ministro che confido che egli non troverà difficoltà a scendere nella mia opinione che, rispetto all'inconveniente del lasciare la tutela tale quale è oggi pella legge comunale e provinciale, non possa offrire maggior pericolo, quando il prefetto cessi di essere presidente della deputazione provinciale, di quello che lo presenti oggi che il prefetto è presidente della deputazione stessa.

Anzi, siccome l'articolo quale è proposto, rispetto all'ingerenza del prefetto, la determina meglio e scioglie certe questioni, le quali sino ad ora erano state variamente sciolte, così offre una maggiore garanzia.

E veramente io spero che l'onorevole ministro voglia meco convenire che il fatto dell'essere il prefetto presidente della deputazione provinciale non aumenta le garanzie del Governo, se queste garanzie non si trovano nel seno della maggioranza della deputazione provinciale, e nella tutela governativa.

Infatti, in fondo, il prefetto ha un voto nel seno della deputazione provinciale, e questo voto è un voto come tutti gli altri; nella discussione, egli parla come tutti gli altri; e se la maggioranza della deputazione provinciale scende in una sentenza opposta a quella propugnata dal prefetto, egli deve accettare il voto della maggioranza.

Quindi io credo che l'importante stia nell'aver delle buone deputazioni provinciali, e queste buone deputazioni noi le avremo tanto più facilmente, quanto più rialzeremo la loro posizione rimpetto alla massa degli interessati, cioè coll'aver in esse piena fiducia.

Rispetto alle differenze della tutela fra la legge del

1859, quella che io ho avuto l'onore di proporre, e quella che fu votata nel 1865, queste differenze esistono effettivamente, ma non sono poi tanto grandi quanto per avventura l'onorevole ministro ha ravvisato; in perocchè è verissimo che nella legge, che ebbi l'onore di proporre, la tutela era divisa, secondo il concetto che credeva razionale, in tre parti. Ci era la tutela di tutti gli atti che riguardavano la conservazione del patrimonio pubblico, e questa era demandata al Consiglio di prefettura per quel principio che fu sviluppato dall'onorevole Lampertico nella discussione generale di questa legge, principio per cui pareva necessario che la tutela intervenisse ad impedire che un'autorità locale potesse nuocere a quello che interessa il generale. Poi c'era la tutela dell'amministrazione del patrimonio locale, e questa era demandata alla deputazione provinciale. Infine c'era l'autorizzazione alle liti, e questa era attribuita all'autorità tutoria delle amministrazioni pupillari, cioè al pubblico Ministero.

Ma la Camera giudicò di dover demandare questa parte di tutela alla deputazione provinciale, e nella pratica non c'è stato nessunissimo inconveniente, e la presenza del prefetto non credo che aggiunga nè tolga nulla a questa garanzia.

Per tutte queste ragioni io credo che, specialmente dopo l'esperienza che si è fatta per quattro anni oramai di questa nuova legge, non ci siano veramente inconvenienti a che anche con questa modificazione sia applicato poi il principio di dare la presidenza del Consiglio provinciale ad uno dei membri della deputazione stessa, nominato per elezione.

Quindi per tutti questi motivi io confesso che non vedo la necessità dell'ultima parte della mozione dell'onorevole Puccioni, perchè effettivamente io ritengo prima di tutto che non ci sia bisogno di ritoccare altri articoli della legge comunale e provinciale e perchè, se questo bisogno sorgesse, io vedrei, ne vengo, gravissimamente compromesso l'esito di una proposta che io di nuovo sento il dovere di raccomandare caldamente all'approvazione della Camera, tanto più che io spero che, dopo questi schiarimenti, e l'onorevole Bargoni e l'onorevole ministro dell'interno vedranno tolte di mezzo tutte le difficoltà e non mi negheranno la loro adesione.

CANTELLI, ministro per l'interno. Veramente, se sono entrato in alcuni particolari riguardo alla proposta dell'onorevole Peruzzi, vi sono entrato più per dimostrare la necessità di esaminarla e discuterla profondamente prima di votarla, anzichè per combatterla. Io non sono punto entrato nel merito della questione se non che per accennare alcuni inconvenienti che si sarebbero presentati e che, per me, sarebbero gravi qualora alla proposta Peruzzi non seguissero altre modificazioni in altre parti della legge comunale e provinciale.

Io anzi ho avuto cura di dichiarare che in massima parte ammetteva le cose dette dall'onorevole Peruzzi, quantunque in alcune avrei avuto qualche osservazione a fare qualora una discussione si fosse aperta su quest'argomento; ma dacchè ora l'onorevole Puccioni propone che l'aggiunta Peruzzi sia mandata alla Commissione, onde essa esamini in qual modo possa essere introdotta in questa legge, e con quali altre modificazioni alla legge provinciale comunale possa essere coordinata, onde non ne segua alcuno degli inconvenienti ai quali ho accennato, io di buon grado accetto la mozione dell'onorevole Puccioni, persuaso che la Commissione, quando riferirà sulla medesima, ci proporrà tutte le disposizioni giudicate indispensabili a garantire la buona amministrazione delle provincie, e nello stesso tempo gl'interessi generali dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfieri per una mozione d'ordine.

ALFIERI. Sulla mozione d'ordine dell'onorevole Puccioni io volevo fare le medesime osservazioni che già fece l'onorevole Peruzzi, ma le parole dette dall'onorevole ministro dell'interno aggraverebbero di molto le ragioni che mi fanno contrario alla proposta dell'onorevole Puccioni. Infatti, l'onorevole ministro dell'interno vorrebbe dare alla proposta Puccioni il significato che il voto della Camera finirebbe per essere un mero desiderio sottoposto al parere della Commissione.

La proposta dell'onorevole Puccioni decide la questione di massima, ma in termini tali che credo non rimangano abbastanza tutelati i diritti della Camera.

Ritengo che tutto quello che si può concedere all'onorevole Puccioni si è di rimandare, come già s'è fatto altra volta, alla Commissione un articolo, affinchè lo coordini col rimanente del progetto, e veda se in conseguenza di quell'articolo essa non abbia a proporre degli altri. Questo io credo che la Camera potrebbe ammettere senz'andar contro alla propria dignità.

Importa però che sia bene accertato che andiamo ai voti sull'emendamento Peruzzi, e che il concetto espresso in quest'emendamento deve risolvere definitivamente la questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puccioni per una dichiarazione.

PUCIONI. Mi pareva di essere stato abbastanza esplicito da non sollevare i dubbi che si vennero accennando. Colla prima parte della mia proposta ho chiesto che la Camera dichiarasse d'accogliere in massima l'emendamento Peruzzi. Quindi ben vede l'onorevole Alfieri che non c'è alcun equivoco nella deliberazione che ho sottoposto a quest'Assemblea.

Ma vi è la seconda parte di quella mia proposta, la quale ha suscitato i timori dell'onorevole Alfieri e dell'onorevole Peruzzi; ora mi preme chiarire il mio

concetto, perchè non vorrei che gli si desse una interpretazione che si spingesse al di là della mia intenzione e della mia volontà.

La interpretazione che deve darsi è la seguente.

La Camera invita la Commissione a vedere se, ritenuta e accettata in massima la mozione Peruzzi, occorra proporre alcune disposizioni le quali ne modifichino altre che potessero trovarsi nelle leggi vigenti, e che fossero in contraddizione col principio di cui è informato l'emendamento Peruzzi. Dunque non è la legge comunale e provinciale in giuoco, ma è soltanto quella parte di essa che è relativa alla presidenza della deputazione provinciale.

Quindi l'intendimento mio è questo, che la Commissione, ritenuta in massima l'accettazione da parte della Camera dell'emendamento Peruzzi, vegga se vi è da fare qualche proposta la quale coordini questa disposizione col rimanente della legge provinciale e comunale.

Questa è la mozione mia, e vede l'onorevole Alfieri che con essa non si mette menomamente in forse il concetto che egli ha con tanto calore caldeggiato, e nel quale io mi trovo molto volentieri concorde con lui.

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la mozione d'ordine dell'onorevole Puccioni.

CRISPI. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

CRISPI. Malgrado che le mozioni d'ordine abbiano esaurita in qualche modo la questione di merito intorno all'emendamento dell'onorevole Peruzzi, mi permetto di aggiungere qualche osservazione a questo riguardo.

Io sono d'accordo coll'onorevole Salvagnoli che la sua proposta migliora l'emendamento, e non completamente coll'onorevole Bargoni che lo corresse. Non di meno a quell'articolo e a quell'emendamento è necessario fare altri mutamenti.

Ho presa la parola innanzitutto perchè si sappia, se mai la Camera si decide di mandarlo alla Commissione, quello che noi vorremmo che in questa materia fosse adottato.

Dunque dall'emendamento dell'onorevole Bargoni io toglierei le parole « come autorità tutoria; » cosicchè verrebbe il medesimo ridotto in questi termini:

« Le deliberazioni che la deputazione prende per la facoltà riservata dall'articolo 180, paragrafo 9, devono esserle comunicate dal presidente, » e così di seguito.

Le parole dell'emendamento che concernono le deliberazioni nel caso in cui la deputazione deliberi in autorità tutoria, sono così vaghe e generali che esse abbraccierebbero anche una gran parte dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale.

Ora, in tutte le deliberazioni che vennero prese dal Consiglio provinciale il prefetto ha già esercitato, a

termini degli articoli 191, 192 e 193, quel supremo sindacato, in virtù del quale egli può impedire che quelle deliberazioni provinciali abbiano effetto. Voi quindi ritornate a dargli un secondo esame sopra deliberazioni che il prefetto aveva approvate.

Avvi anche qualche altro equivoco che potrebbe nascere a senso dell'articolo 180, numero 8, dove è detto: « La deputazione provinciale fa gli atti conservatorii dei diritti della provincia. » Quando voi avete stabilito che tutte le deliberazioni che essa prende, come autorità tutoria, debbono essere mandate al prefetto, e che questi possa annullarle, voi inceppate l'azione di cui si parla al suddetto articolo.

Gli atti conservatorii sono atti di una tale urgenza, che ogni ritardo non potrebbe che risultare a danno dell'azione amministrativa.

In ultimo, bisognerebbe anche riflettere alle facoltà che ha il prefetto in virtù degli articoli 147, 148 e 149 della legge amministrativa per quanto si riferiscono alle contravvenzioni di polizia.

Il prefetto può, come capo della deputazione provinciale, occuparsi di queste contravvenzioni, tentare anche una composizione amichevole, e, laddove non riesca nelle sue pratiche, rinviare qual prefetto gli atti al giudice competente, per la dovuta sentenza. Il prefetto, come rappresentante del potere esecutivo, da cui dipende l'azione pubblica, può naturalmente denunziare una contravvenzione all'autorità giudiziaria. Il presidente elettivo della deputazione provinciale, che non è che un amministratore, verrebbe a ricevere una di quelle facoltà che la legge non dà che al potere esecutivo.

La Camera ricorda che il pubblico Ministero non è che il rappresentante di quest'azione diretta che dal potere esecutivo emerge. Ora, in questo caso, il prefetto è il rappresentante del potere esecutivo, piuttosto che il capo della provincia.

È necessario quindi che anche su quest'argomento si porti qualche variazione all'emendamento dell'onorevole Peruzzi.

Io non ho altro a dire, imperocchè l'onorevole Peruzzi, avendo egli stesso confessato di avere commessa una svista quando si riferiva agli articoli 191, 192 e 193, ed avendo accettata la proposta dell'onorevole Bargoni che la corresse, sarebbe inutile fare delle osservazioni a questo riguardo.

Noi di gran cuore accettiamo quest'emendamento, e lo accettiamo col sotto-emendamento dell'onorevole Salvagnoli.

L'onorevole Salvagnoli ha dato alla proposta una vera importanza. Anzichè far dipendere la scelta del capo della provincia dalla deputazione provinciale, egli, a buon diritto, l'ha voluta lasciare al Consiglio provinciale, il quale è il vero rappresentante della provincia. Non potendo dare a questo capo della provincia il suffragio degli elettori della provincia stessa,

è bene contentarsi che questo suffragio gli venga direttamente dai consiglieri che la provincia ha nominato.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi propone che dal sotto-emendamento Bargoni si tolgano le parole: « come autorità tutoria, » e si aggiunga il seguente capoverso:

« Ove a termini dell'articolo 149 della legge comunale il componimento non riesca, il presidente della deputazione provinciale ne avviserà il prefetto, il quale provvederà perchè si proceda a termini di legge. »

Ora si propone dall'onorevole Alfieri che si voti prima di tutto l'emendamento dell'onorevole Peruzzi, e dall'onorevole Puccioni che si inviti la Commissione ad esaminare se si abbiano ad introdurre nella legge in discussione nuove disposizioni per coordinarle col l'emendamento del deputato Peruzzi.

A me pare che non si possa, seppure la Camera non lo vuole, procedere immediatamente alla deliberazione sulla proposta Peruzzi, perchè bisognerebbe prima deliberare su tutti gli emendamenti e sotto-emendamenti fatti alla medesima; e siccome vi è la mozione d'ordine di rinviarli tutti alla Commissione, dichiarando bensì approvato in massima l'emendamento Peruzzi, io credo dover mettere ai voti prima di tutto questa mozione, modificandola, se il consente l'onorevole Puccioni, nel senso di fare un invio in genere.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Sarebbe perciò finita la questione, se la Camera deliberasse in questi termini:

« La Camera, accogliendo in massima l'emendamento Peruzzi, lo rinvia coi sotto-emendamenti Salvagnoli, Bargoni e Crispi alla Commissione perchè riferisca. »

CRISPI. In questo modo la Camera pregiudicherebbe fin d'ora alcuni principii sui quali sarebbe ancora necessario di discutere.

PRESIDENTE. No. O io non mi sono espresso bene, o ella non mi ha capito. Io proponeva che si dicesse che la Camera rinvia l'emendamento Peruzzi con i sotto-emendamenti Salvagnoli, Bargoni e Crispi (*Parecchi deputati domandano la parola*) alla Commissione onde riferisca. Ad ogni modo, se non fanno una proposta precisa, io metto ai voti la mozione d'ordine qual venne redatta dall'onorevole Puccioni.

LAZZARO. Io non comprendo che cosa significhi questa formola: *La Camera adottando in massima.* La Camera adotta degli articoli di legge; quindi io non credo che si possa accettare la proposta dell'onorevole Puccioni anche per questa parte, cioè perchè noi non votiamo delle massime ma degli articoli concreti.

Si rimandino alla Commissione e l'emendamento Peruzzi e i sotto-emendamenti che vi si riferiscono, se così si vuole; ma non si dica che si accettano in massima. Questa non sarebbe una deliberazione seria, perchè

non è efficace. Se la Camera non accetta questa parte dell'emendamento Puccioni, vuol dire che le cose rimarranno tali quali sarebbero se l'adottasse. Ecco perchè io credo che si debba respingere la proposta del deputato Puccioni.

ALFIERI. A me pare che vi sia una questione di massima nell'emendamento Peruzzi, ed è questa: che il prefetto cessa di far parte della deputazione provinciale e di presiederla. La parte che è contemplata dall'emendamento Salvagnoli è una parte, non di massima, ma piuttosto di forma della elezione. Quindi si può benissimo votare la massima dell'emendamento Peruzzi, cioè stabilire che il prefetto cessi dal far parte della deputazione provinciale e dal presiederla, e rimandare alla Commissione l'articolo e gli emendamenti, oppure si potrebbe anche procedere secondo le consuetudini del Parlamento, cioè votare i sotto-emendamenti degli onorevoli Salvagnoli, Crispi e Bargoni, e poi votare l'emendamento Peruzzi e non rimandarlo quindi alla Commissione se non per invitarla a vedere se non convenga introdurre nella legge delle nuove disposizioni che la coordinino con l'emendamento Peruzzi, che sarebbe stato prima adottato dalla Camera.

Quindi pare a me che una questione di massima vi sia e che si possa sciogliere indipendentemente dall'argomento contemplato dall'emendamento Salvagnoli.

MASSARI G. Io voleva fare osservare alla Camera che realmente credo che l'onorevole deputato Lazzaro in sostanza abbia ragione. Mi perdoni l'egregio mio amico Alfieri: la Camera non vota massime, vota articoli di legge. Il votare delle massime mi pare che sarebbe stabilire un precedente che non sarebbe utile all'andamento dei nostri lavori legislativi, nè conforme allo spirito che deve governare un'Assemblea politica. Io credo che in questo caso, siccome la discussione ha proceduto in modo abbastanza chiaro ed evidente, siccome la proposta enunciata dall'onorevole Peruzzi ha avuto la rara fortuna di non essere contraddetta nel principio da nessuno, così è chiaro ed evidente che col rimandare alla Commissione l'emendamento Peruzzi ed i sotto-emendamenti non si viene a pregiudicare in nessun modo la questione di massima. Io credo quindi che, senza perdere il tempo in ulteriori discussioni, il procedere più logico e pratico sia quello di rinviare puramente e semplicemente alla Commissione l'emendamento Peruzzi con tutti i sotto-emendamenti.

In questa guisa mi sembra debbano pure dileguarsi i timori del mio onorevole amico Alfieri.

CIVININI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ma se ci siamo in una mozione d'ordine!

Ha la parola l'onorevole Rattazzi.

RATTAZZI. Dopo le parole dette dall'onorevole Massari, non ho molte cose da aggiungere; solamente prego la Camera ad avvertire che, quando si prende

una deliberazione, bisogna che essa abbia un effetto reale; se si tratta unicamente di dire che si accetta in massima il principio che si contiene nell'emendamento dell'onorevole Peruzzi, mi pare che la Camera lo esprime abbastanza quando manda questo emendamento con tutti gli altri sotto-emendamenti alla Commissione, affinchè formuli l'articolo di legge che deve quindi essere sottoposto alle sue deliberazioni.

Ma è certo che la Camera non può essere vincolata in modo assoluto, se non per mezzo di emendamenti, di articoli discussi e formalmente votati.

Io domando per ragione di esempio: coloro che hanno proposto alcuni emendamenti, quando non venissero questi accettati dalla Camera, votano contro l'articolo; forse essi saranno ancora in minoranza invece di essere in maggioranza; ma se il maggior numero di quelli che vogliono l'adozione di questo principio, trovano che nel modo con cui viene ammesso, non è più accettabile, in tal caso, dopo aver votata la massima, la Camera verrebbe a respingere l'intero articolo di legge che concreta questa massima. È inutile adunque che prima che sia formulato l'articolo, prima che si sappia se gli emendamenti sono accettati o no, la Camera deliberi che in massima accetta questo principio. Ripeto, la Camera conviene che il principio è accettabile dal momento che lo manda alla Commissione cogli emendamenti; ma volere che la Camera si vincoli ad accettarlo prima che gli emendamenti sieno discussi ed approvati, è capovolgere intieramente l'ordine della discussione, l'ordine logico con cui si procede quando si passa ad una deliberazione.

Domando all'onorevole deputato Puccioni, il quale propose che si dovesse prima di tutto votare la massima, e lasciare che la Camera mandi alla Commissione l'emendamento ed i sotto-emendamenti, esprimendo tacitamente questa intenzione: se non si ottiene il medesimo risultato, quando la Commissione venga domani a presentare un articolo redatto con questi emendamenti, e racchiudendo la massima alla quale io non ho alcuna difficoltà di aderire.

Io ritengo quindi che, per mantenere le nostre discussioni in quell'ordine logico che loro conviene, si debba respingere la mozione dell'onorevole Puccioni, e limitarsi a rinviare semplicemente tutti gli emendamenti alla Commissione.

CIVININI. A me piacerebbe che la Camera tenesse una via più spiccia e più chiara, perchè un ultimo argomento dell'onorevole Rattazzi non mi ha niente affatto persuaso...

RATTAZZI. Non importa; non volevo persuader lei.

CIVININI... poichè parmi che esso non possa applicarsi al principio che discutiamo.

L'onorevole Rattazzi ha detto che certe modificazioni potrebbero poi distruggere il principio stesso e l'articolo venir respinto da quelli stessi che l'avessero in massima votato.

Io sono disposto a fare una proposta alla Camera, con la quale mi pare che non si cada negli inconvenienti che l'onorevole Rattazzi temeva, cioè, che si voti separatamente sulla prima parte della proposta dell'onorevole Peruzzi la quale dice che il prefetto cessa di essere presidente della deputazione provinciale. Vi sono coloro i quali hanno questo desiderio; io non so se la maggioranza della Camera lo dividerà; questo lo vedremo alla votazione, ma coloro che desiderano di vedere concretata questa massima in un articolo, riconosceranno che questo è senza dubbio il modo pratico per votarla.

Se il primo periodo non passa, evidentemente non passa neanche il resto; se passa, lo rimanderemo alla Commissione perchè tenga conto degli emendamenti proposti.

Ove l'onorevole presidente creda che io debba formulare questa mia proposta, la formulerò, ma mi pare abbastanza chiara.

PRESIDENTE. La formuli: intanto può parlare l'onorevole La Porta.

LA PORTA. L'onorevole Civinini mi ha prevenuto; io voleva fare una proposta identica, perchè mi pare che questa risolve in un modo completo la questione che si agita alla Camera; però ben intesi che ove avvenisse che la deputazione provinciale.. (*Interruzioni*)

Voci. Ai voti! ai voti!

LA PORTA. Si tratta di votare il primo periodo. Quando si dice: « il prefetto cessa di essere il presidente, ecc., » la parte positiva c'è. Chi rimpiazzerà il prefetto si stabilisce in seguito. L'emendamento Salvagnoli, il quale è accettato dalla Commissione, completa l'idea.

RATTAZZI. Io voleva precisamente rispondere all'onorevole Civinini che il primo comma dell'articolo, cioè la prima parte della proposta dell'onorevole Peruzzi non poteva essere accettata, se non si sa che cosa si debba sostituire; cioè, io accetto la cessazione del prefetto come presidente della deputazione provinciale, ma voglio anche sapere chi surrognerà il presidente.

PERUZZI. Ho chiesta la parola unicamente per dichiarare che io per parte mia non mi oppongo punto alla mozione proposta dall'onorevole Civinini, perchè il togliere al prefetto la presidenza della deputazione provinciale mi pare cosa necessaria e di molta importanza. Io credo che chiunque, qualunque sia il desiderio che possa avere di vedere surrogato al prefetto, od un presidente eletto dal Consiglio provinciale od un presidente eletto dalla deputazione, chiunque sia amico della separazione dei poteri del Governo da quello della provincia, dovrà sempre applaudire in qualunque senso si risolva la questione.

Dirà forse: io sperava di più o preferiva di meno; ma pure una conquista posso dire d'averla fatta.

Per parte mia, in conseguenza, non avrei nessunissima difficoltà di consentire alla mozione dell'onorevole Civinini.

Rispetto poi al presidente nominato o dal Consiglio provinciale o dalla deputazione provinciale, io credo che sia meglio, e all'occasione dirò le ragioni della mia opinione, credo sia meglio, sia più conforme all'economia della legge, che esso sia eletto dalla deputazione provinciale; ma ripeto che, quanto a me, non per questo vorrei sacrificare la questione che per me è sostanziale, cioè che il presidente della deputazione provinciale non sia più il prefetto ma che sia un presidente elettivo; le altre questioni per me sono secondarie e dipendono da opinioni che potranno essere discusse, e forse lo saranno un po' lungamente, perchè l'argomento è abbastanza grave non tanto per il presente, quanto per l'avvenire; ma oggi per me, quello che è essenziale, quello che dobbiamo volere noi tutti quanti siamo amici della libertà provinciale e della separazione dei poteri dello Stato da quelli delle provincie, è che il prefetto cessi di essere presidente della deputazione provinciale.

PRESIDENTE. Sono state fatte varie mozioni d'ordine. Il regolamento vuole che il presidente metta prima ai voti la più larga e la più semplice, la quale ha un carattere sospensivo.

Ora la più larga è quella fatta dall'onorevole Massari, alla quale, se non erro, ha aderito l'onorevole Peruzzi, vale a dire il rinvio puro e semplice alla Commissione dell'emendamento con i sotto-emendamenti Salvagnoli, Bargoni e Crispi.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Massari.
(È approvata.)

LAZZARO. La Commissione riferirà?

PRESIDENTE. È naturale.

Domani la Camera si raduna in Comitato. La seduta pubblica comincerà alle 2.

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Autorizzazione di procedere contro il deputato Guerrazzi;

2° Autorizzazione di procedere contro il deputato Matina.

Discussione dei progetti di legge:

3° Varianti nel testo del trattato di commercio colla Cina;

4° Trattato di commercio col regno di Siam;

5° Convenzione postale colla Confederazione germanica del Nord;

6° Estensione alle provincie venete e mantovana del sistema metrico decimale;

7° Esenzione dal dazio di consumo di alcuni generi a favore del comune di Venezia;

8° Estensione alle provincie venete e mantovana della legge sul riordinamento del credito fondiario;

9° Inscrizione nel Gran Libro delle residue obbligazioni dell'antica società della ferrovia di Novara;

10. Cessione della caserma di San Francesco al comune di Conegliano;

11. Disposizioni relative ai giudizi in materia di *pensionatico*, nelle provincie venete.